



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### A) CONSIGLIO REGIONALE

<b>Deliberazione Consiglio regionale 25 giugno 2013 - n. X/49</b> Convalida della elezione dei consiglieri regionali della X <sup>a</sup> legislatura . . . . .	3
<b>Deliberazione Consiglio regionale 25 giugno 2013 - n. X/50</b> Convalida della elezione dei consiglieri Corrado Tomasi e Mario Barboni . . . . .	3
<b>Deliberazione Consiglio regionale 25 giugno 2013 - n. X/51</b> Accertamento di una causa di incompatibilità nei confronti del consigliere Mario Mantovani. . . . .	3
<b>Deliberazione Consiglio regionale 25 giugno 2013 - n. X/52</b> Ordine del giorno concernente disposizioni in materia di programmazione commerciale: installazione di grandi superfici di vendita e valutazione dell'impatto occupazionale netto e sulla rete commerciale esistente . . . . .	4
<b>Deliberazione Consiglio regionale 25 giugno 2013 - n. X/53</b> Ordine del giorno concernente disposizioni in materia di programmazione commerciale: effetti sovracomunali e di area vasta delle grandi strutture . . . . .	5
<b>Deliberazione Consiglio regionale 25 giugno 2013 - n. X/54</b> Ordine del giorno concernente disposizioni in materia di programmazione commerciale: parametri per disciplinare la nuova programmazione commerciale . . . . .	6
<b>Deliberazione Consiglio regionale 25 giugno 2013 - n. X/55</b> Ordine del giorno concernente disposizioni in materia di programmazione commerciale: criteri e modalità di valutazione dei procedimenti amministrativi . . . . .	6
<b>Deliberazione Consiglio regionale 25 giugno 2013 - n. X/57</b> Mozione concernente le modalità di iscrizione alle scuole dell'infanzia situate in comuni classificati con livello di svantaggio medio ed elevato. . . . .	6
<b>Deliberazione Consiglio regionale 25 giugno 2013 - n. X/58</b> Mozione concernente il concorso per dirigenti scolastici in Lombardia . . . . .	7
<b>Deliberazione Consiglio regionale 25 giugno 2013 - n. X/59</b> Mozione concernente informazioni al cittadino per l'opzione per il sistema di calcolo contributivo . . . . .	8

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

<b>Seduta di Giunta regionale n. 18 del 4 luglio 2013</b> Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 341 al n. 370) . . . . .	10
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 371 al n. 377) . . . . .	11
Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n. 378 al n. 382) . . . . .	11
<b>Deliberazione Giunta regionale 4 luglio 2013 - n. X/350</b> Comune di Cilavegna (PV) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche con riassorbimento della sede n. 2 al criterio demografico e ridefinizione dei confini delle sedi esistenti . . . . .	12
<b>Deliberazione Giunta regionale 4 luglio 2013 - n. X/351</b> Ulteriori determinazioni in merito alla d.g.r. n. IX/4334 del 26 ottobre 2012 in relazione all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nel rispetto dei tempi di attesa e della accessibilità ai servizi sanitari . . . . .	13
<b>Deliberazione Giunta regionale 4 luglio 2013 - n. X/354</b> Quarto riconoscimento degli Ecomusei in Lombardia (legge regionale 12 luglio 2007, n. 13; dd.g.r. n. 6643/2008 e n. 10762/2009) . . . . .	15
<b>Deliberazione Giunta regionale 4 luglio 2013 - n. X/355</b> Determinazioni in merito agli interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico, in attuazione della l.r. 6 agosto 1984, n. 39 . . . . .	20
<b>Deliberazione Giunta regionale 4 luglio 2013 - n. X/356</b> Determinazioni in merito agli interventi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nell'ambito della promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani, in attuazione della l.r. 19 dicembre 1991, n. 39 . . . . .	23

Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 09 luglio 2013

**Deliberazione Giunta regionale 4 luglio 2013 - n. X/361**

Indizione della conferenza di servizi per la valutazione e l'approvazione del progetto definitivo del settimo binario in stazione di Saronno per l'attestamento della linea ferroviaria Saronno - Seregno in concessione a Ferrovienord s.p.a. . . . . . 26

**Deliberazione Giunta regionale 4 luglio 2013 - n. X/362**

Indizione della conferenza di servizi per la realizzazione del nodo di interscambio nella stazione di Castano Primo nell'ambito degli interventi di potenziamento della tratta ferroviaria Vanzaghello - Turbigo appartenente alla linea Novara-Seregno in concessione a Ferrovienord s.p.a. . . . . . 27

**Deliberazione Giunta regionale 4 luglio 2013 - n. X/372**

Approvazione di criteri e modalità di intervento in materia di musei di enti locali o di interesse locale, in attuazione della l.r. 39/1974 e sue modifiche e integrazioni . . . . . 29

**D) ATTI DIRIGENZIALI**

Giunta regionale

**D.G. Istruzione, formazione e lavoro**
**Decreto dirigente struttura 5 luglio 2013 - n. 6286**

Proroga del termine di chiusura per la presentazione delle domande di contributo delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali per l'anno scolastico 2012/2013 - Art. 7 ter l.r. 6 agosto 2007 n. 19 . . . . . 32

**D.G. Famiglia, solidarietà sociale e volontariato**
**Decreto direttore generale 4 luglio 2013 - n. 6230**

Determinazioni in ordine alle modalità di attuazione della d.g.r.n. 144 del 17 maggio 2013 e al riparto delle risorse assegnate alle ASL . . . . . 33

**D.G. Salute**
**Circolare regionale 2 luglio 2013 - n. 15**

D.d.g. salute n. 3742/2013 - "Istruzioni operative per il congelamento e/o lo scongelamento dei prodotti alimentari di origine animale" - Chiarimenti . . . . . 37

**D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile**
**Decreto dirigente struttura 27 giugno 2013 - n. 5579**

Programma operativo regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia, Asse 2 Energia - Linea di intervento 2.1.2.2 - Bando "Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica" - Determinazioni in ordine al termine per la conclusione delle attività di realizzazione e di spesa degli interventi di cui alla graduatoria approvata con il decreto dirigenziale 23 dicembre 2009, n. 14432 . . . . . 39

## A) CONSIGLIO REGIONALE

**D.c.r. 25 giugno 2013 - n. X/49**

**Convalida della elezione dei consiglieri regionali della X<sup>a</sup> legislatura**

Presidenza del Presidente Cattaneo

### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Viste le disposizione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

Visto l'art. 122 della Costituzione della Repubblica italiana;

Viste le disposizioni della legge 24 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione);

Viste le disposizioni della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale);

Visto l'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a Statuto normale);

Visti l'art. 13, comma 4, dello Statuto regionale, e l'art. 9 del Regolamento generale;

Esaminata e condivisa la motivata relazione approvata dalla Giunta delle elezioni in data 6 giugno 2013;

Ritenuto pertanto che non sussistono in termini di diritto e di fatto situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità a carico di 77 consiglieri eletti, attualmente in carica;

con votazione palese, per alzata di mano:

#### DELIBERA

- di convalidare, ad ogni conseguente effetto di legge, l'elezione di 77 consiglieri regionali della Lombardia: Alessandro Alfieri, Agostino Alloni, Fabio Alfitonante, Umberto Riccardo Rinaldo Maria Ambrosoli, Roberto Anelli, Maria Teresa Baldini, Anna Lisa Baroni, Laura Marta Barzaghi, Dario Bianchi, Carlo Borghetti, Enrico Brambilla, Francesca Attilia Brianza, Roberto Bruni, Stefano Buffagni, Michele Busi, Angelo Capelli, Silvana Carcano, Marco Carra, Stefano Carugo, Eugenio Casalino, Lucia Castellano, Raffaele Cattaneo, Alberto Cavalli, Fabrizio Cecchetti, Angelo Ciocca, Jari Colla, Alessandro Colucci, Gianmarco Corbetta, Rocco Massimo D'Avolio, Riccardo De Corato, Luca Del Gobbo, Francesco Dotti, Fabio Angelo Fanetti, Elisabetta Fatuzzo, Alessandro Fermi, Luca Daniel Ferrazzi, Andrea Fiasconaro, Antonello Formenti, Pietro Foroni, Lino Fossati, Luca Gaffuri, Giulio Galera, Stefano Bruno Galli, Gian Antonio Girelli, Federico Lena, Giampietro Maccabiani, Paola Macchi, Lara Magoni, Salvatore Carlo Malvezzi, Maria Daniela Maroni, Roberto Ernesto Maroni, Luca Marsico, Donatella Martinazzoli, Mario Giovanni Melazzini, Paolo Giovanni Micheli, Iolanda Nanni, Mauro Parolini, Ugo Parolo, Claudio Pedrazzini, Mauro Piazza, Fabio Pizzul, Fabio Rizzi, Fabio Rolfi, Massimiliano Romeo, Onorio Rosati, Antonio Saggese, Alessandro Sala, Fabrizio Sala, Silvana Santisi Saita, Jacopo Scandella, Alessandro Sorte, Raffaele Straniero, Marco Tizzoni, Carolina Toia, Sara Valmaggi, Giuseppe Villani, Dario Violi.
- di disporre che la presente deliberazione venga depositata, ai sensi dell'art. 17, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, presso la segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino  
Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Mario Quagliani

**D.c.r. 25 giugno 2013 - n. X/50**

**Convalida della elezione dei consiglieri Corrado Tomasi e Mario Barboni**

Presidenza del Presidente Cattaneo

### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Viste le disposizione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

Visto l'art. 122 della Costituzione della Repubblica italiana;

Viste le disposizioni della legge 24 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione);

Viste le disposizioni della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di eleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale);

Visto l'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a Statuto normale);

Visti l'art. 13, comma 4, dello Statuto regionale, e l'art. 9 del Regolamento generale;

Esaminata e condivisa la motivata relazione della Giunta delle elezioni in data 19 giugno 2013;

Ritenuto pertanto che non sussistono in termini di diritto e di fatto situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità a carico dei consiglieri Corrado Tomasi e Mario Barboni;

con votazione palese, per alzata di mano:

#### DELIBERA

- di convalidare, ad ogni conseguente effetto di legge, l'elezione dei consiglieri Corrado Tomasi e Mario Barboni;
- di disporre che la presente deliberazione venga depositata, ai sensi dell'art. 17, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, presso la segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino  
Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Mario Quagliani

**D.c.r. 25 giugno 2013 - n. X/51**

**Accertamento di una causa di incompatibilità nei confronti del consigliere Mario Mantovani**

Presidenza del Presidente Cattaneo

### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la documentazione trasmessa dal Consigliere Mario Mantovani in data 11 aprile 2013 con la quale comunica di ricoprire contemporaneamente anche la carica di Sindaco del Comune di Arconate;

Richiamato l'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), che stabilisce che la carica di sindaco nei Comuni compresi nella Regione è incompatibile con quella di consigliere regionale;

Dato atto che la Giunta delle elezioni nella seduta del 15 maggio 2013 ha contestato al consigliere la causa di incompatibilità sopradescritta, provvedendo, in osservanza alla procedura prevista dalla legge 154/1981 e dal Regolamento generale del Consiglio, a notificare all'interessato l'atto di contestazione in data 16 maggio 2013;

Considerato che il consigliere ha presentato le proprie deduzioni informando, in data 28 maggio 2013, che il Consiglio comunale di Arconate ha avviato la procedura di decadenza da tale carica ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Considerato, altresì, che il consigliere ricopre in data odierna tale carica;

## Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 09 luglio 2013

Vista la l. 154/1981;

Visto l'art. 9 del Regolamento generale;

Esaminata la motivata relazione della Giunta delle elezioni in data 6 giugno 2013;

con votazione palese, per alzata di mano:

**DELIBERA**

- di ritenere sussistente nei confronti del consigliere regionale Mario Mantovani la causa di incompatibilità di cui in premessa;
- di dare mandato al Presidente del Consiglio perché inviti il consigliere Mario Mantovani a rimuovere la indicata causa di incompatibilità o ad esprimere per iscritto, entro il termine di dieci giorni dall'approvazione della presente deliberazione, la sua opzione per la carica che intende conservare.

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quaglini

**D.c.r. 25 giugno 2013 - n. X/52**

**Ordine del giorno concernente disposizioni in materia di programmazione commerciale: installazione di grandi superfici di vendita e valutazione dell'impatto occupazionale netto e sulla rete commerciale esistente**

Presidenza del Presidente Cattaneo

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Visto l'Ordine del giorno n. 7 presentato in data 24 giugno 2013, collegato al progetto di legge n. 38 concernente «Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al titolo II, capo I, della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiera)»;

a norma dell'art. 85 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano;

**DELIBERA**

di approvare l'Ordine del giorno n. 7 concernente l'installazione di grandi superfici di vendita e valutazione dell'impatto occupazionale netto e sulla rete commerciale esistente, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia considerato che

- la situazione di forte crisi ha determinato un continuo incremento della disoccupazione, avvalorata dall'ISTAT, la quale rileva che ad aprile 2013 gli occupati sono 22 milioni 596 mila, in calo dello 0,1 per cento rispetto a marzo (-18 mila unità) e dell'1,6 per cento su base annua (-373 mila unità);
- la crescita della disoccupazione riguarda sia la componente maschile sia quella femminile;
- il tasso di disoccupazione si attesta al 12 per cento, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a marzo e di 1,5 punti nei dodici mesi;
- il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, ovvero l'incidenza dei disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca, è pari al 40,5 per cento;
- il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni aumenta dello 0,2 per cento rispetto al mese precedente (+25mila unità). Il tasso di inattività si attesta al 36,2 per cento, in aumento di 0,1 punti percentuali nel confronto congiunturale e in diminuzione di 0,1 punti su base annua, ormai attestatosi al 12 per cento;
- dopo cinque anni di crisi, di mancata crescita, di politiche di austerità la chiusura delle imprese ha assunto dimensioni preoccupante;

tenuto conto che

- le aree dove attualmente sono attive grandi strutture di vendita hanno subito un depauperamento dei punti vendita di vicinato provocando una conseguente e progressiva desertificazione dei centri cittadini;
- l'annientamento del commercio di vicinato e dei prodotti locali a vantaggio di un oligopolio della Grande Distribuzione Organizzata e dei prodotti globalizzati non persegue l'obiettivo, suggerito esplicitamente dalla BCE, di promuove

vere parità di condizioni, ma al limite sembrerebbe andare nella direzione contraria;

- l'e-commerce, ormai di ampia diffusione, ha contribuito all'erosione della platea aggredibile;
  - un orario più lungo di apertura degli esercizi non equivale ovviamente a un automatico aumento dei consumi;
  - le liberalizzazioni «selvagge» rischiano di affossare il commercio di vicinato a vantaggio della grande distribuzione organizzata, aprendo quindi la strada ai gruppi franco-tedeschi che, di fatto, saranno agevolati nel colonizzare e saccheggiare dal punto di vista economico il nostro paese;
- rilevato che
- le analisi di Confesercenti dicono che tra il 2008 e il 2013, fra commercio e turismo, c'è stata un'imponente quantità di chiusure e all'appello mancano oltre 224 mila titolari e tantissimi collaboratori;
  - sulla base delle analisi di Confcommercio:
    - i consumi in Lombardia, nel quinquennio 2007/2012, sono calati di ben 5,4 punti percentuali;
    - nonostante l'incremento del 15 per cento delle grandi superfici di vendita, nel quadriennio 2006/2010 si sono persi ben 20.000 posti di lavoro;
    - le ore di cassa integrazione in deroga nel quinquennio 2007/2012 sono passate da 48.000 (quarantottomila) a ben 3.000.000 (tremilioni);
  - l'attuale iter amministrativo al quale sottende il rilascio delle autorizzazioni, in conferenza dei servizi, si presta a diverse interpretazioni non univoche e poco chiare;
- ricordato che
- lo "Statuto delle imprese", di cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180, prevede di:
    - adeguare l'intervento pubblico e l'attività della pubblica amministrazione alle esigenze delle Micro, Piccole e Medie Imprese;
    - valorizzare il potenziale di crescita e di produttività soprattutto delle MPMI;
  - è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il garante delle MPMI che monitorando l'attuazione della Comunicazione della Commissione Europea COM (2008) definitivo del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la Piccola Impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)» e la sua revisione COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, dovrebbe occuparsi di analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolamentazione sulle MPMI;
  - la Direttiva 2006/123/CE si propone di promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale;
- invita la Giunta regionale
- nell'adottare la programmazione pluriennale del settore commerciale, a prevedere, con riferimento alle grandi strutture di vendita, la valutazione, a fini compensativi, dell'impatto occupazionale netto, nonché dello studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente e del contesto sociale, non solo per i comuni interessati all'installazione di grandi superfici di vendita, ma anche per i comuni limitrofi ove vi sia una significativa presenza commerciale di negozi di vicinato nel numero di almeno cento unità, o dove vi siano DUC riconosciuti dalla regione;
  - a verificare annualmente il livello occupazionale in relazione ai contenuti del rapporto di impatto di cui all'art. 6, comma 3, lett. c), della l.r. 6/2010, valutando la possibilità di un sistema sanzionatorio o premiale in merito al mantenimento dei livelli occupazionali.».

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quaglini

**D.c.r. 25 giugno 2013 - n. X/53**  
**Ordine del giorno concernente disposizioni in materia di**  
**programmazione commerciale: effetti sovracomunali e di**  
**area vasta delle grandi strutture**

Presidenza del Presidente Cattaneo

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Visto l'Ordine del giorno n. 8 presentato in data 25 giugno 2013, collegato al progetto di legge n. 38 concernente «Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al titolo II, capo I, della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)»;

a norma dell'art. 85 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano;

**DELIBERA**

di approvare l'Ordine del giorno n. 8 concernente gli effetti sovracomunali e di area vasta delle grandi strutture, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- la conferenza dei servizi per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita prevede la partecipazione del solo Comune proponente, oltre che della Regione e della Provincia, ma gli impatti generati da tali strutture comportano effetti sul territorio di più comuni;
- gli effetti riguardano temi come il paesaggio, l'ambiente, la viabilità, il consumo di suolo e di altre risorse non rinnovabili, che sono temi di area vasta, i quali vanno affrontati nell'ambito di tavoli di collaborazione di area vasta, secondo azioni locali di coordinamento previste dall'articolo 15, comma 7 bis, della l.r. 12/2005;
- le province sono competenti per il coordinamento dei temi di area vasta, come si evince dalla l.r. 12/2005, e come è stato recentemente confermato dall'articolo 17 del decreto-legge 95/2012 («spending review»), convertito dalla legge 135/2012;
- il Codice del Commercio 2012 della Regione Lombardia, al punto 3.1.1, al paragrafo 5.6 «Il concorso degli enti locali», raccomanda di realizzare le più ampie condizioni di consenso territoriale attraverso la partecipazione al percorso autorizzatorio dei comuni interessati dagli effetti territoriali, la stipula di accordi e intese, e l'utilizzo su scala sovracomunale delle risorse connesse agli oneri di urbanizzazione e di altre risorse legate alla nuova struttura;
- ai sensi dell'articolo 19 della legge 135/2012 i comuni piccoli devono, a partire dal 1° gennaio 2014, esercitare in forma associata tutte le funzioni fondamentali, urbanistica inclusa;

considerato che

- negli ultimi sei anni in Lombardia sono stati autorizzati oltre 300 metri quadri al giorno di nuovi supermercati, ipermercati, centri commerciali e outlet;
- la realizzazione di grandi strutture ha generalmente comportato come conseguenza la chiusura nel contesto territoriale di numerosi esercizi di vicinato, con conseguente perdita di servizi e vivibilità nei centri storici e nei piccoli comuni;
- tra il 2007 ed il 2012 si è registrato un crollo dei consumi pro capite reali delle famiglie lombarde del 5,4 per cento, peggiore anche della media nazionale;
- la realizzazione di grandi strutture di vendita, così come di altre tipologie di insediamenti con effetti sovracomunali, senza che sia stata sottoposta a concertazione con il coinvolgimento dei comuni interessati dagli effetti, genera condizioni di tensione che non facilitano la cooperazione tra comuni e non ne favoriscono l'associazione;
- si va diffondendo in altri contesti regionali l'utilizzo di modalità concertative e strumenti di perequazione territoriale al fine di riequilibrare tra i comuni interessati gli effetti negativi dovuti agli impatti sovracomunali dei grandi insediamenti;
- alcune regioni già prevedono la ripartizione di una parte degli oneri di urbanizzazione e di altri contributi economici tra i comuni interessati dalle ricadute delle grandi strutture di vendita; si cita a tale proposito l'esperienza della Regione Piemonte con la l.r. 28/1999 e successivo atto attuativo

di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 21-4844 dell'11 dicembre 2006;

atteso che

- la finalità della moratoria in oggetto consiste nell'effettuazione di un preciso monitoraggio della consistenza e delle caratteristiche assunte dalla rete commerciale esistente sul territorio lombardo allo stato attuale e del conseguente aggiornamento della programmazione regionale del settore commerciale di cui all'art. 4 della l.r. n. 6/2010;
- la riformulazione della programmazione regionale del settore commerciale deve potere contare su una conoscenza approfondita e su modalità e strumenti al fine di affrontare gli effetti sovracomunali sulla scala territoriale di area vasta più appropriata, con il coinvolgimento quindi di tutti i comuni interessati;

ricordati

- l'ordine del giorno n. 697 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2012, n. IX/503, concernente «Assessment al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014: consumo di suolo»;
- l'ordine del giorno n. 1 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2013, n. X/26 concernente «Nuovi strumenti per la pianificazione d'area vasta sovracomunale per il governo del territorio» e avente ad oggetto il consumo di suolo e l'introduzione di nuovi strumenti, che facilitino la pianificazione d'area vasta sovracomunale e che diano la possibilità di una pianificazione in forma associata fra comuni;

auspica che

nell'ambito della revisione della l.r. 12/2005 annunciata nel Programma Regionale di Sviluppo (deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2013 n. X/113), e comunque entro i termini di validità della moratoria di cui alla legge regionale recante: «Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al titolo II, capo I, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)», siano introdotti negli articoli 8 e 15 della l.r. 12/2005 appositi commi aggiuntivi che prevedano contenuti integrativi per il Documento di Piano e per il PTC, ciascuno per le proprie competenze, in merito a:

- inserimento delle superfici da destinare alle grandi strutture di vendita in apposita variante del Documento di Piano del PGT, da approvare preventivamente all'avvio della procedura di autorizzazione di cui all'articolo 9 del d.lgs. 31 dicembre 1998, n. 114;
- indicazioni sugli approfondimenti minimi da sviluppare nella variante del Documento di Piano in merito agli aspetti comunali e di area vasta;
- modalità per estendere il confronto ai comuni interessati dagli effetti sovracomunali delle grandi strutture, e stipula di intesa sulla base degli esiti del confronto nell'ambito dell'istruttoria di compatibilità per il parere della provincia previsto all'articolo 13, comma 5, della l.r. 12/2005;
- definizione di strumenti di perequazione territoriale volti a riequilibrare tra i comuni coinvolti gli effetti sovracomunali indotti dalle grandi strutture, anche attraverso l'utilizzo di una parte dei proventi degli oneri di urbanizzazione, dei costi di costruzione;

invita la Giunta regionale

a sviluppare nel monitoraggio oggetto della moratoria, e successivamente dettagliare nella revisione della programmazione regionale del settore commercio di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2010, un apposito capitolo riguardante gli effetti di area vasta che contenga:

- un elenco degli effetti sovracomunali di area vasta che devono essere specificamente approfonditi nella pianificazione comunale, e indicazioni sulle misure di mitigazione tipo da adottare;
- indicazioni per strumenti di perequazione territoriale finalizzati a riequilibrare tra i comuni coinvolti gli effetti sovracomunali indotti dalle grandi strutture di vendita, anche attraverso l'utilizzo di una parte dei proventi degli oneri di urbanizzazione, dei costi di costruzione connessi con l'autorizzazione e realizzazione delle strutture;
- linee guida per la finalizzazione dei proventi alla realizzazione di interventi di riqualificazione dei centri storici, al potenziamento del commercio di vicinato e dei centri commer-



Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 09 luglio 2013

ciali naturali, o per attrezzature e servizi pubblici finalizzati al riequilibrio socioeconomico;

- indicazioni per modalità di confronto volte a realizzare le più ampie condizioni di consenso territoriale tra i comuni interessati dagli effetti dovuti alle strutture commerciali.».

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino  
Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Mario Quaglini

**D.c.r. 25 giugno 2013 - n. X/54****Ordine del giorno concernente disposizioni in materia di programmazione commerciale: parametri per disciplinare la nuova programmazione commerciale**

Presidenza del Presidente Cattaneo

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Visto l'Ordine del giorno n. 9 presentato in data 25 giugno 2013, collegato al progetto di legge n. 38 concernente «Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al titolo II, capo I, della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)»;

a norma dell'art. 85 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano;

**DELIBERA**

di approvare l'Ordine del giorno n. 9 concernente i parametri per disciplinare la nuova programmazione commerciale, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia

visto

quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale recante «Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al titolo II, capo I, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)», in materia di sospensione temporanea delle autorizzazioni di apertura o modificazione delle grandi strutture di vendita allo scopo di aggiornare la programmazione commerciale regionale;

considerato che

- la programmazione regionale non può prescindere dalla valutazione, al di là dei fattori tradizionali, anche dell'incidenza occupazionale delle nuove strutture commerciali;
- in taluni casi gli accordi presi in conferenza dei servizi al fine di promuovere l'occupazione, soprattutto di personale residente nei comuni interessati alla nuova opera, sono stati disattesi o rispettati solo in parte;
- nell'ambito dell'impatto delle strutture commerciali sul territorio, è da ritenersi opportuno compiere anche un monitoraggio delle medie strutture di vendita che sono attualmente allocate in ambiti potenzialmente autorizzabili per la grande distribuzione;
- una adeguata programmazione commerciale in ambito regionale deve necessariamente valutare anche l'impatto delle nuove autorizzazioni nel caso in cui le strutture dovessero essere ubicate in terreni originariamente classificati ad uso agricolo;
- una adeguata programmazione commerciale in ambito regionale deve necessariamente tenere in debita considerazione anche l'impatto che provocano le grandi strutture di vendita nelle aree attigue al comune interessato;

invita la Giunta regionale

nell'ambito dei parametri che saranno utilizzati per disciplinare la nuova programmazione commerciale:

- a non prevedere nuove autorizzazioni per grandi strutture di vendita nel caso in cui i richiedenti intendano ubicare i propri immobili su suolo classificato agricolo, strategico ai sensi della l.r. 12/2005;
- ad adottare ogni utile misura atta a verificare il corretto adempimento degli accordi in tema di occupazione sottoscritti in sede di conferenza dei servizi o in altre sedi preposte;
- a valutare apposite disposizioni affinché le nuove grandi strutture di vendita siano pianificate adottando il principio di «area vasta», con il concorso di tutti gli enti coinvolti e con idonea ripartizione fra essi di benefici ed oneri;

- a stipulare appositi accordi o protocolli d'intesa con le Regioni e con gli Stati confinanti affinché, nelle aree adiacenti alla Lombardia, vi sia una programmazione commerciale condivisa e non conflittuale.”.

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino  
Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Mario Quaglini

**D.c.r. 25 giugno 2013 - n. X/55****Ordine del giorno concernente disposizioni in materia di programmazione commerciale: criteri e modalità di valutazione dei procedimenti amministrativi**

Presidenza del Presidente Cattaneo

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Visto l'Ordine del giorno n. 12 presentato in data 25 giugno 2013, collegato al progetto di legge n. 38 concernente «Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al titolo II, capo I, della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)»;

a norma dell'art. 85 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano;

**DELIBERA**

di approvare l'Ordine del giorno n. 12 concernente i criteri e modalità di valutazione dei procedimenti amministrativi, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia

preso atto

della necessità di effettuare un preciso monitoraggio della consistenza e delle caratteristiche assunte dalla rete commerciale sul territorio lombardo, soprattutto in considerazione del fatto che l'attuale programmazione del settore commercio è stata approvata nel 2006, cioè sette anni fa;

considerato che

la sospensione fino al 31 dicembre dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di grandi strutture di vendita consentirà al Consiglio regionale di elaborare con puntualità un aggiornamento della programmazione commerciale;

preso, altresì, atto che

la sospensione riguarderà sia la ricezione di nuove domande sia i procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali in corso, compresi quelli previsti in accordi di programma promossi dalla Giunta regionale o con adesione regionale e addirittura quelli per i quali sia già conclusa con esito favorevole la conferenza dei servizi;

invita la Giunta regionale

a prevedere nel progetto di legge inerente l'aggiornamento della programmazione del settore commercio, che verrà elaborato entro il 31 dicembre 2013, che ai procedimenti amministrativi per i quali si sia conclusa con esito favorevole la conferenza dei servizi si applichino i criteri e le modalità di valutazione oggi vigenti.”.

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino  
Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Mario Quaglini

**D.c.r. 25 giugno 2013 - n. X/57****Mozione concernente le modalità di iscrizione alle scuole dell'infanzia situate in comuni classificati con livello di svantaggio medio ed elevato**

Presidenza del Presidente Cattaneo

**Il consiglio REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Vista la Mozione n. 51 presentata in data 4 giugno 2013;

a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano

**DELIBERA**

di approvare la Mozione n. 51 concernente le modalità di iscrizione alle scuole dell'infanzia situate in comuni classificati

con livello di svantaggio medio ed elevato, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessi che

- il 40,5 per cento del territorio regionale è montano e che un obiettivo prioritario del Governo regionale è il rilancio, attraverso azioni mirate e finalizzate, delle economie montane in difficoltà e che tale rilancio può avverarsi solo a condizione che le popolazioni montane tornino ad occupare e presidiare questa parte del territorio;
- il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici nel territorio montano della regione è strettamente legato al raggiungimento del succitato obiettivo, ottenibile solo attraverso un'offerta formativa in grado complessivamente di equiparare i servizi scolastici montani ai servizi che di norma vengono offerti dalle strutture competenti sul resto del territorio regionale;
- la presenza di insediamenti umani in territorio montano rappresenta l'unica certezza di salvaguardia e presidio del territorio, di mantenimento del patrimonio ambientale e culturale, di conservazione dell'identità e delle tradizioni delle popolazioni locali che costituiscono nel loro insieme un patrimonio irrinunciabile;

constatato che

- le analisi effettuate presso istituti scolastici ed enti locali operanti in territorio montano hanno consentito di evidenziare la sussistenza di una pluralità di esigenze, in taluni casi non differibili, in merito alla necessità di salvaguardare la situazione esistente nelle scuole del primo ciclo, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche in maggior sofferenza;
- nell'ottica generale della riorganizzazione e razionalizzazione della spesa pubblica è maturata una crescente tendenza all'accorpamento del servizio scolastico presso i concentrici a maggiore densità abitativa e si è proceduto ad un progressivo ridimensionamento e talvolta all'abbandono di strutture minori, dislocate nelle aree maggiormente svantaggiate, in conseguenza della ridotta crescita demografica e della contrazione della popolazione in età scolare, situazione particolarmente accentuata nelle zone montane; il verificarsi di tali condizioni ha contribuito all'implementazione di altri processi di carattere economico e sociale già in corso che hanno condotto alla soppressione di servizi essenziali in ambito locale, con negative ripercussioni sulle condizioni di vita delle popolazioni montane lombarde e favorendo l'accentramento del fenomeno di abbandono delle zone maggiormente svantaggiate;

visto che

- la legge n. 97/94 «Nuove disposizioni per le zone montane» all'art. 20, stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborino nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta della scuola dell'infanzia e dell'obbligo nei territori montani;
- il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 determina le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

visto, infine, che

- l'art. 21 della legge 59/97 e il successivo d.lgs. 112/98 hanno dato avvio all'attuale processo di decentramento e federalismo in materia di istruzione;
- si è assegnata l'autonomia alle istituzioni scolastiche e si è avviata una redistribuzione dei compiti e delle facoltà tra Stato e autonomie territoriali; tale processo dovrebbe dare pieno compimento e riscontro alla riforma del Titolo V della Costituzione che dovrebbe produrre sul sistema educativo una diversa ripartizione delle competenze tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);
- è dovuta più volte intervenire la Corte costituzionale per ristabilire chiarezza di posizione sulla titolarità delle competenze e sulla esclusività dei ruoli regionali con particolare riferimento alle sentenze n. 13 del 2004 e n. 200 del 2009, quest'ultima particolarmente incidente sul sistema in quanto non solo ha ribadito l'esclusiva competenza delle Regioni in materia di programmazione del dimensionamento della rete scolastica pubblica, ma ne ha anche definito con chiarezza i contorni;

- la Corte costituzionale, con propria sentenza n. 92 del 21 marzo 2011, ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzioni tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri promosso dalle Regioni Toscana e Piemonte, tendente ad ottenere la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2, commi 4 e 6, del d.p.r. 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), per contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costituzione e con i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà;

- il d.p.r. 89/2009, al comma 6 dell'art. 2, stabiliva che le sezioni di scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, piccole isole e in piccoli comuni privi di strutture educative per la prima infanzia, potessero accogliere «piccoli gruppi» di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui «consistenza» è determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico;

- la circolare ministeriale n. 101 del 30 dicembre 2010 (Iscrizioni alle scuole per l'anno scolastico 2011/2012) all'art. 1 ha previsto che «nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni con numero di iscritti inferiore a quello previsto, è consentita, in via straordinaria, anche la iscrizione di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, per un massimo di tre unità per sezione. L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d'intesa e in collaborazione tra le istituzioni scolastiche e i Comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni»;

impegna il Presidente della Regione Lombardia e la Giunta regionale

1. a consentire, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, l'accoglienza dei bambini in età 2-3 anni, alle medesime condizioni già previste dalle annullate disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, del d.p.r. 89/2009, nelle sezioni ordinarie della scuola dell'infanzia ubicate nei comuni classificati con livello di svantaggio medio ed elevato e che presentano situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale come stabilito dall'art. 2 della l.r. 5 maggio 2004, n. 11;

2. a riaprire le iscrizioni, per l'anno scolastico 2013-2014, alla scuola dell'infanzia al fine di permettere l'iscrizione dei bambini di età compresa tra i due e tre anni, esclusivamente per le fattispecie previste al punto 1.°.

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino  
Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Mario Quaglini

### **D.c.r. 25 giugno 2013 - n. X/58 Mozione concernente il concorso per dirigenti scolastici in Lombardia**

Presidenza del Vice Presidente Valmaggi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n. 28 presentata in data 8 maggio 2013;

a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano

DELIBERA

di approvare la Mozione n. 28 concernente il concorso per dirigenti scolastici in Lombardia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessi che

la scuola lombarda sta vivendo una surreale e kafkiana vicenda, concernente il concorso per dirigenti scolastici, che mette a rischio l'efficienza del sistema istruzione della Lombardia, il quale si ritrova con quasi 500 istituzioni scolastiche senza dirigente, affidate in reggenza a persone che già guidano altre scuole collocate, a volte, a decine di chilometri di distanza;

considerato che

- il 13 luglio 2011 il MIUR bandisce il concorso per dirigenti scolastici in Italia con un contingente suddiviso in varie regioni. In Lombardia i posti messi a concorso sono 355

**Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 09 luglio 2013**

e i concorrenti circa 4000. Le prove si svolgono il 12 ottobre 2011 (prova preselettiva) e il 14 e 15 dicembre 2011 (due prove scritte) su tutto il territorio nazionale. Il 19 aprile 2012 viene pubblicato in Lombardia l'elenco degli ammessi alle prove orali (476 docenti in tutto). Dal mese di maggio 2012 al 29 giugno 2012 si svolgono le prove orali e 406 docenti in tutto vincono il concorso;

- l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia (USR) esita a pubblicare la graduatoria definitiva di merito. Il 2 luglio il TAR Lombardia avrebbe dovuto esprimersi su un ricorso pendente circa l'ammissione agli orali di 104 candidati esclusi dall'ammissione agli orali stessi. In quella data il TAR Lombardia rinvia l'udienza al 17 luglio. Invece di pubblicare la graduatoria di merito, il Direttore regionale attende la sentenza del TAR Lombardia e ammette in autotutela agli orali un gruppo di ricorrenti. Il 18 luglio, però, il TAR Lombardia annulla le prove scritte concorsuali, per una astratta e presunta possibilità di violazione dell'anonimato, asserendo che le buste contenenti l'identificativo anagrafico dei candidati avrebbero potuto essere visibili in controluce, anche se non vi è prova alcuna di manovre da parte dei commissari atte ad identificare i nominativi, come lo stesso TAR riconosce;
- per effetto di quanto detto, i 406 vincitori di concorso si ritrovano senza graduatoria, senza una posizione giuridica rilevante e tale da poter permettere loro di costituirsi in giudizio al Consiglio di Stato. Il gruppo si organizza e sceglie un avvocato unico per patrocinare ad adiuvandum la pubblica amministrazione;
- il 3 agosto 2012 il Consiglio di Stato emana una sospensione con sentenza breve che permette all'USR di pubblicare la graduatoria di merito e viene fissata l'udienza pubblica il 28 agosto 2012 per stabilire o meno la validità della sospensiva e del merito. La graduatoria viene pubblicata in via definitiva il giorno 28 agosto 2012. Il 29 agosto 2012 il Consiglio di Stato rigetta l'istanza cautelare rinviando l'udienza di merito per il 20 novembre 2012;
- il 20 novembre 2012 il Consiglio di Stato emana un'ordinanza che prevede la nomina di un verificatore di parte terza per la perizia sulle buste e fissa l'udienza pubblica per il 15 gennaio 2013, ma il verificatore rinuncia al mandato, ne viene nominato un altro e il 15 gennaio 2013 viene fissata nuova udienza per il 22 marzo 2013. Improvvisamente, e senza apparente motivo, viene fissata una Camera di Consiglio per l'8 marzo 2013. Ad inizio marzo anche il nuovo verificatore chiede la proroga dei termini per la consegna della perizia. La Camera di Consiglio dell'8 marzo 2013 concede la proroga e fissa, inderogabilmente e senza la possibilità di concedere ulteriori rinvii, l'udienza pubblica per il 30 aprile 2013, fissando la consegna della perizia entro il 30 marzo 2013. La verifica viene però consegnata in data 11 aprile 2013 e in quella stessa data l'avvocato dell'Avvocatura di Stato deposita una formale richiesta di rinvio dell'udienza in data 14 maggio 2013. Il Consiglio di Stato non concede proroghe e rimane fissata l'udienza del 30 aprile 2013;
- il 29 aprile, la Regione Lombardia, nella persona dell'assessore all'istruzione, il nuovo direttore USR, i rappresentanti dei sindacati scuola e delle associazioni di categoria dei dirigenti scolastici firmano un documento che sollecita la pronta risoluzione giuridica della situazione per il bene delle scuole lombarde che, in numero così rilevante, non hanno un dirigente;
- il 30 aprile, giorno dell'udienza di merito, l'avvocato dell'Avvocatura di Stato, rappresentante del MIUR e richiedente proroga, non si presenta in giudizio mandando una collega che nulla sapeva della causa. Durante la discussione di merito, l'Avvocatura di Stato chiede rinvio al 14 maggio, ma, su eccezione di un avvocato di parte dei ricorrenti, si richiede un tempo utile per il deposito di memorie di parte, e dunque l'udienza pubblica è, per l'ennesima volta, rinviata al prossimo 4 giugno 2013;  
 constatato che
- la situazione, come si può capire, sfiora l'assurdo, sia per i tempi biblici, sia per la superficialità della motivazione che ha innescato l'infornale iter, visto il meccanismo di abbinamento dei codici agli elaborati proprio dei pubblici concorsi e visto che nulla induce a pensare che i membri della commissione giudicatrice possano aver agito con dolo. L'aspetto più grave riguarda, però, il futuro; si rischia, infatti, che il protrarsi dei tempi conduca ad un nuovo anno sco-

lastico senza dirigenti e, in tal caso, le sedi scoperte in Lombardia potrebbero riguardare quasi 700 scuole. La situazione è paradossale, soprattutto se si considera che in altre regioni simili ricorsi sulle buste non sono stati accolti dai TAR. Sembra vi sia un accanimento contro la regione economicamente più avanzata d'Italia o forse essa viene considerata terra di conquista per insediare nelle sedi lombarde presidi di altre regioni con scuole sottodimensionate;

- impegna la Giunta regionale affinché
- si proceda, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, al più presto alla definizione della questione in tempo utile per l'immissione dei nuovi dirigenti entro l'inizio del nuovo anno scolastico, affinché le scuole lombarde abbiano, come è giusto, dirigenti scolastici ad esse dedicati;
- si faccia promotore, d'intesa con l'USR, presso il MIUR affinché questo avvenga evitando manovre tese a ledere i diritti dei vincitori del concorso per, eventualmente, «sistemare» nella nostra regione eccedenze di personale di altre zone del paese;
- continui nella sua azione, d'intesa con l'USR, volta ad assicurare alla Lombardia una scuola di qualità, facendo in modo che i vincitori del concorso in Lombardia possano al più presto ricoprire il ruolo che hanno conquistato e che gli istituti scolastici possano essere guidati da persone preparate e interamente ad essi dedicate, come è richiesto sia dalle nuove funzioni dei dirigenti scolastici sia dalla accresciuta complessità dei processi educativi e formativi.;

Il vice presidente: Sara Valmaggia

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quagliani

**D.c.r. 25 giugno 2013 - n. X/59**  
**Mozione concernente informazioni al cittadino per l'opzione per il sistema di calcolo contributivo**

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n. 52 presentata in data 5 giugno 2013;

a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano

DELIBERA

di approvare la Mozione n. 52 concernente informazioni al cittadino per l'opzione per il sistema di calcolo contributivo, nel testo che così recita:

"Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- l'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 (Legge Maroni) ha stabilito che, in via sperimentale, nel periodo 2008-2015 le donne possono accedere al pensionamento di anzianità, optando per il sistema di calcolo contributivo se in possesso dei seguenti requisiti:
  - 35 anni di contribuzione e 57 anni di età, se dipendente
  - 35 anni di contribuzione e 58 anni di età, se autonoma;
- molte donne hanno scelto di accedere a tale opportunità presentando domanda all'INPS;  
 considerato che
- per valutare l'opzione più conveniente e decidere se inoltrare o meno richiesta di pensione, sarebbe necessario conoscere il calcolo preciso degli importi che verrebbero percepiti in entrambe le eventualità;
- la prassi dell'INPS di non fornire tale doppio conteggio, complica di molto la valutazione da compiere e scoraggia, implicitamente, l'opzione per il contributivo;  
 considerato, inoltre, che
- l'INPS ha fornito un'interpretazione restrittiva della legge, applicando dapprima il principio delle «finestre» anche ai casi in oggetto (circolare n. 53/2011) e limitando successivamente l'applicazione della norma a coloro che maturano e ricevono il pagamento della pensione entro il 2015 (circolare n. 35/2012);
- tale decisione esclude dal godimento di un diritto previsto dalla legge tutte le donne che, pur maturando entro il 2015 il diritto alla pensione, in base alle «finestre» vedrebbero posticipata la liquidazione all'anno successivo;



- la maturazione del diritto alla pensione si perfeziona con il raggiungimento dei requisiti contributivi e di età previsti dalla legge, indipendentemente dalla data di effettiva liquidazione, pagamento della pensione stessa;

impegna la Giunta regionale

a intervenire presso l'INPS e il Governo affinché:

- l'INPS fornisca ai cittadini le informazioni richieste, in particolare il calcolo della pensione per il caso di opzione per il sistema contributivo;
- l'INPS riveda la circolare 35/2012 applicando una interpretazione conforme allo spirito e alla lettera della legge, consentendo l'esercizio del diritto di opzione di cui al comma 9, dell'art. 1 della legge 243/2004 a tutte le donne che maturino i requisiti per la pensione entro il 2015, indipendentemente dalla data successiva di decorrenza della pensione stessa.”.

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quaglioni

Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 09 luglio 2013

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 18 del 4 luglio 2013  
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 341 al n. 370)

### A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

#### DIREZIONE CENTRALE AA LEGALE, LEGISLATIVO, ISTITUZIONALE E CONTROLLI

(Relatore il Presidente Maroni)

**341** - PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE: «NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO»

**342** - PROGETTO DI LEGGE AL PARLAMENTO: «MISURE DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLA LUDOPATIA E RAZIONALIZZAZIONE DEI PUNTI DI RIVENDITA DI GIOCO PUBBLICO»

#### DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E FINANZA

(Relatore il Presidente Maroni)

**343** - RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DELLA L. N. 102/90 «LEGGE VALTELLINA» - ANNO 2012

(Relatore l'assessore Garavaglia)

**344** - INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL «BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 A LEGISLAZIONE VIGENTE E PROGRAMMATICO» PER ADEGUAMENTO AL IV LIVELLO DEL PIANO DEI CONTI E VARIAZIONI AL BILANCIO (D.LGS. 118/11 - L.R. 34/78 - L.R. 19/12 ART. 1, CO 4) - 9° PROVVEDIMENTO

**345** - INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL «BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 A LEGISLAZIONE VIGENTE E PROGRAMMATICO» PER ADEGUAMENTO AL IV LIVELLO DEL PIANO DEI CONTI E VARIAZIONI AL BILANCIO (D.LGS. 118/11 - L.R. 34/78 - L.R. 19/12 ART. 1, CO 4) - 10° PROVVEDIMENTO

#### DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE

(Relatore l'assessore Bordonali)

**346** - PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE «MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 4 APRILE 2008, N. 1 «CARATTERISTICHE DELLE DIVISE PER GLI APPARTENENTI AI CORPI E AI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA REGIONE LOMBARDA»

### B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

#### DIREZIONE CENTRALE AA LEGALE, LEGISLATIVO, ISTITUZIONALE E CONTROLLI

AA01 - AVVOCATURA

(Relatore il Presidente Maroni)

**347** - PROPOSIZIONE DI CONTRORICORSO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL COMUNE DI MARTIGNANA DI PO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 6397/2012 PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO DI STATO CONCERNENTE INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI DEL FIUME PO OTTOBRE 2000. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. VIVIANA FIDANI DELL'AVVOCATURA REGIONALE

**348** - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROC. PEN. N. 55496/12 DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO IN ORDINE A VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA IN UNO STABILIMENTO MILANESE. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. ANTONELLA FORLONI DELL'AVVOCATURA REGIONALE

#### DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E FINANZA

AD02 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

(Relatore l'assessore Garavaglia)

**349** - PRELIEVO DAL «FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE» (ART. 40, L.R. N. 34/1978)

#### DIREZIONE GENERALE H SALUTE

(Relatore il Vice Presidente Mantovani)

H133 - GOVERNO DEI DATI, DELLE STRATEGIE E PIANI DEL SISTEMA SANITARIO

**350** - COMUNE DI CILAVEGNA (PV) - REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE SEDI FARMACEUTICHE CON RIASSORBIMENTO DELLA SEDE N. 2 AL CRITERIO DEMOGRAFICO E RIDEFINIZIONE DEI CONFINI DELLE SEDI ESISTENTI

**351** - ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA D.G.R. N. IX/4334 DEL 26 OTTOBRE 2012 IN RELAZIONE ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE NEL RISPETTO DEI TEMPI DI ATTESA E DELLA ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI SANITARI

H135 - VETERINARIA

**352** - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL MIGLIORAMENTO DELLE GARANZIE SANITARIE RICHIESTE DAI PAESI TERZI PER L'EXPORT DEI PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE ANIMALE

#### DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

(Relatore l'assessore Aprea)

E132 - SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO ALLO STUDIO

**353** - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE MODALITÀ ED ALLE PREVISIONI MINIME DI FINANZIAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ANNO ACCADEMICO 2013-2014

#### DIREZIONE GENERALE L CULTURE, IDENTITÀ E AUTONOMIE

(Relatore l'assessore Cappellini)

L131 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI ISTITUTI CULTURALI

**354** - QUARTO RICONOSCIMENTO DEGLI ECOMUSEI IN LOMBARDA (LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 13; DD.G.R. N. 6643/2008 E N. 10762/2009)

**355** - DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI INTERVENTI REGIONALI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI VALORE AMBIENTALE, STORICO, ARCHITETTONICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 6 AGOSTO 1984, N. 39

**356** - DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NELL'AMBITO DELLA PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI ARREDO DEGLI SPAZI URBANI, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 19 DICEMBRE 1991, N. 39

#### DIREZIONE GENERALE O COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO

(Relatore l'assessore Cavalli)

O130 - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI E ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE

**357** - ACCORDO PER LO SVILUPPO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE METANO PER AUTOTRAZIONE SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, LIGURIA, LOMBARDA E PIEMONTE

**358** - AGGIORNAMENTO DEI BACINI DI UTENZA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO METANO SULLA RETE STRADALE ORDINARIA

#### DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

(Relatore l'assessore Del Tenno)

S130 - INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI

**359** - RACCORDO AUTOSTRADALE INTERREGIONALE MORTARA - STROPIANA/A26. ESITI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA CON D.G.R. 11 LUGLIO 2012 N. IX/3748

S131 - SERVIZI PER LA MOBILITÀ

**360** - CONTRIBUTI PER IL RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE SU GOMMA ADIBITO A SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A VALERE SUL PROGRAMMA DI FINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ISTITUITO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON D.M. N. 735 DEL 19 DICEMBRE 2011 E N. 544 DEL 24 OTTOBRE 2012  
S132 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E PER LA NAVIGAZIONE E LO SVILUPPO TERRITORIALE

**361** - INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER LA VALUTAZIONE E L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL SETTIMO BINARIO IN STAZIONE DI SARONNO PER L'ATTESTAMENTO DELLA

LINEA FERROVIARIA SARONNO - SEREGNO IN CONCESSIONE A FERROVIENORD S.P.A.

**362** - INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI INTERSCAMBIO NELLA STAZIONE DI CASTANO PRIMO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA TRATTA FERROVIARIA VANZAGHELLO - TURBIGO APPARTENENTE ALLA LINEA NOVARA-SEREGNO IN CONCESSIONE A FERROVIENORD S.P.A.

**DIREZIONE GENERALE U CASA, HOUSING SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ**

(Relatore l'assessore Bulbarelli)

U130 - PROGRAMMAZIONE POLITICHE ABITATIVE

**363** - DETERMINAZIONI IN MERITO AL TERZO PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALME' (BG) ED AL RELATIVO PIANO DI REINVESTIMENTO DEI PROVENTI - (ART. 34 E TITOLO IV - CAPO I L.R. 27/2009)

**364** - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL QUARTO PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ERP DI PROPRIETÀ DI ALER PAVIA (PV) ED AL RELATIVO PIANO DI REINVESTIMENTO DEI PROVENTI - (ART. 34 E TITOLO IV - CAPO I L.R. 27/2009)

U131 - WELFARE ABITATIVO E HOUSING SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ

**365** - FONDO FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO E SOSTEGNO DELLE MOROSITÀ INCOLPEVOLI - ANNO 2013

**DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE**

(Relatore l'assessore Bordonali)

Y132 - INTERVENTI INTEGRATI PER LA SICUREZZA, L'IMMIGRAZIONE ED IL SISTEMA DI POLIZIA LOCALE

**366** - CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI AD INTERVENTI DI ASSISTENZA E DI AIUTO ALLE VITTIME DEI REATI DI STAMPO MAFIOSO E DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2011, N. 9 «INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ»

**DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO**

(Relatore l'assessore Beccalossi)

Z131 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

**367** - AVVIO DEL PERCORSO DI REVISIONE DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE

**368** - COMUNE DI DEROVERE (CR) - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

Z132 - DIFESA DEL SUOLO

**369** - MANIFESTAZIONE DI FAVOREVOLE VOLONTÀ D'INTESA, AI SENSI DEL D.P.R. 383/1994, IN ORDINE AL «PROGETTO N. 1/2013 - PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ANELLO VERDE AZZURRO (VIA D'ACQUA)» INSISTENTE SU VARI COMUNI - CONFERENZA DEI SERVIZI PERMANENTE PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEL SITO DI IMPIANTO DELL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DEL 2015 E DEI MANUFATTI INCLUSI NEL DOSSIER DI REGISTRAZIONE DEL GRANDE EVENTO

Z1 PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO

(Relatore il Vice Presidente Mantovani)

**370** - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO» E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA RIABILITATIVA (ART. 18, C. 6, L.R. N. 33/2009)

**Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 371 al n. 377)**

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

**DIREZIONE GENERALE H SALUTE**

(Relatore il Vice Presidente Mantovani)

H1 - DIREZIONE GENERALE H SALUTE

**371** - AZIENDE SANITARIE LOCALI - PIANI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2013 ED INDICAZIONI IN ORDINE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

**DIREZIONE GENERALE I CULTURE, IDENTITÀ E AUTONOMIE**

(Relatore l'assessore Cappellini)

I131 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI ISTITUTI CULTURALI

**372** - APPROVAZIONE DI CRITERI E MODALITÀ DI INTERVENTO IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 39/1974 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

**DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO**

(Relatore l'assessore Beccalossi)

Z131 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

**373** - COMUNE DI ALZATE BRIANZA (CO) - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA 1^ VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

**374** - COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO (SO) - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

**375** - COMUNE DI VILLA GUARDIA (CO) - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

**376** - COMUNE DI CIVENNA (CO) - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

**DIREZIONE CENTRALE AA LEGALE, LEGISLATIVO, ISTITUZIONALE E CONTROLLI**

(Relatore il Presidente Maroni)

**377** - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA «LEONARDO DA VINCI»

**Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n. 378 al n. 382)**

**378** - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE MARONI DI CONCERTO CON IL VICE PRESIDENTE MANTOVANI E GLI ASSESSORI GARAVAGLIA, BECCALOSSO, BULBARELLI, MELAZZINI E TERZI AVENTE OGGETTO: «SITUAZIONE DEL SETTORE DELL'EDILIZIA E PROPOSTE PER IL RILANCIO DEL COMPARTO»

**379** - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE MARONI DI CONCERTO CON L'ASSESSORE APREA AVENTE OGGETTO: «NUOVI INTERVENTI PER IL LAVORO - POLITICHE ATTIVE E PASSIVE»

**380** - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ASSESSORE BORDONALI AVENTE OGGETTO: «SVILUPPO DELLA SALA OPERATIVA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE»

**381** - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ASSESSORE BORDONALI AVENTE OGGETTO: «ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE RISCHIO BLACKOUT»

**382** - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ASSESSORE DEL TENNO AVENTE OGGETTO: «AVVIO ATTIVITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI»

Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 09 luglio 2013

**D.g.r. 4 luglio 2013 - n. X/350**  
**Comune di Cilavegna (PV) - Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche con riassorbimento della sede n. 2 al criterio demografico e ridefinizione dei confini delle sedi esistenti**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Cilavegna (PV), con dgc n. 108 del 19 aprile 2012, ha inoltrato richiesta di revisione della pianta organica del comune con il riassorbimento della sede n. 2 al criterio demografico e ridefinizione dei confini delle sedi esistenti, così come indicati nella delibera cc n. 37 del 24 aprile 2010;

Richiamata la d.g.r. n. IX/3462 del 16 maggio 2012 che prevede che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Cilavegna sia costituita da due sedi farmaceutiche, come di seguito indicato:

- sede n. 1 - Istituita e funzionante, privata delimitata dai confini territoriali del territorio comunale, tranne la località Case Nuove;
- sede n. 2 (nuova sede farmaceutica) ex art 104 TULS delimitata dai confini territoriali della località Case Nuove;

Preso atto che il Comune di Cilavegna, alla data del 31 dicembre 2011, annoverava una popolazione residente di 5.647 abitanti, come risulta dalle rilevazioni pubblicate dall'Istat;

Considerato pertanto che esistono i presupposti di legge per riassorbire la sede n. 2 al criterio demografico;

Vista la proposta di ridefinizione dei confini che prevede:

- sede 1 - centro capoluogo, delimitato da Via Quasimodo, Via C. Marx, Via Pizzarelli e Corso Roma nella parte verso il centro del paese;
- sede 2 - Via Quasimodo, Via C. Marx, Via Pizzarelli e Corso Roma nella parte verso l'esterno del paese partendo da Via Gravellona, Via Dante, Via dei Mille, Via Milano e Viale Artigianato, oltre alle cascine e alla località Case Nuove;

Visto il parere dell'ASL del 24 aprile 2013, in cui si dava il nulla osta alle motivazioni espresse dal comune in merito ai nuovi confini, purchè le variazioni consentano il rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente;

Valutato pertanto di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche di Cilavegna, variando i confini delle due sedi al fine di ottimizzare il servizio farmaceutico offerto alla popolazione;

Stabilito pertanto che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Cilavegna sia costituita da due sedi secondo il criterio della popolazione, così delimitate:

- sede 1 - centro capoluogo, delimitato da Via Quasimodo, Via C. Marx, Via Pizzarelli e Corso Roma nella parte verso il centro del paese;
- sede 2 - Via Quasimodo, Via C. Marx, Via Pizzarelli e Corso Roma nella parte verso l'esterno del paese partendo da Via Gravellona, Via Dante, Via dei Mille, Via Milano e Viale Artigianato, oltre alle cascine e alla località Case Nuove;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti:

- il r.d.n. 1265/34 e s.m.i.
- la l. n. 475/68 e s.m.i.
- la l. n. 362/91 e s.m.i.
- la l. n. 27/12
- la l.r. 33/09

Valutate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Cilavegna (PV), riassorbendo la sede n. 2 al criterio demografico e ridefinendo i confini delle due sedi esistenti;

2. di stabilire che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Cilavegna sia costituita da due sedi farmaceutiche, secondo la seguente delimitazione territoriale:

- sede 1 - centro capoluogo, delimitato da Via Quasimodo, Via C. Marx, Via Pizzarelli e Corso Roma nella parte verso il centro del paese;
- sede 2 - Via Quasimodo, Via C. Marx, Via Pizzarelli e Corso

Roma nella parte verso l'esterno del paese partendo da Via Gravellona, Via Dante, Via dei Mille, Via Milano e Viale Artigianato, oltre alle cascine e alla località Case Nuove;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni



**D.g.r. 4 luglio 2013 - n. X/351****Ulteriori determinazioni in merito alla d.g.r. n. IX/4334 del 26 ottobre 2012 in relazione all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nel rispetto dei tempi di attesa e della accessibilità ai servizi sanitari**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e successive modifiche e integrazioni;

Richiamati i seguenti provvedimenti concernenti le Regole di Sistema per il Servizio Socio Sanitario Regionale:

- la d.g.r. n. IX/2734 del 22 dicembre 2011 «Testo unico delle regole di gestione del sistema sociosanitario regionale»;
- la d.g.r. n. IX/2633 del 6 dicembre 2011 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012»;
- la d.g.r. n. IX/4172 del 10 ottobre 2012 «Adempimenti conseguenti alla d.g.r. n. IX/3976 del 6 agosto 2012. Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012 anche alla luce dei provvedimenti nazionali»;
- la d.g.r. n. IX/4228 del 25 ottobre 2012 «Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio-sanitario regionale per l'esercizio 2012 - Effetti legge n. 135/2012 sulle risorse»;
- la d.g.r. n. IX/4334/2012 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013 (di concerto con l'Assessore Pellegrini) e, in particolare, l'allegato 1) «Indirizzi di programmazione sanitaria per l'anno 2013» - «Governare dei servizi sanitari territoriali» laddove prevede, al titolo «Prestazioni ambulatoriali»: l'art. 15, comma 13, c-bis della legge 135/2012 stabilisce che «è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa è garantita, che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere». E che «Si darà attuazione con successivo atto a questa previsione di norma nazionale definendo le modalità con cui le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS di diritto pubblico possano, nel 2013, procedere all'acquisto di circa 25 mln di valore di prestazioni (quelle più critiche relativamente ai tempi di attesa ed individuate in accordo con le ASL) presso strutture private accreditate con procedura di selezione in base a criteri di qualità e di prezzo. Si dovrà inoltre prevedere, secondo specifiche indicazioni della Giunta Regionale e nel rispetto delle norme nazionali, di poter utilizzare delle risorse professionali delle Aziende Ospedaliere al fine di dare pieno adempimento a quanto sopra previsto»;

Rilevato che la necessità di attuare questa politica in tempi compatibili con una decorrenza degli effetti della stessa a partire dal mese di settembre richiede di procedere utilizzando un metodo consolidato di negoziazione;

Tenuto conto che da undici anni le competenze di attribuzione e di assegnazione delle risorse per le attività di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale sono svolte dalle ASL così come prevede la sopracitata Legge regionale 33/2009;

Ritenuto, in motivazione dei tempi ridotti disponibili per attuare questa politica e, riconoscendo e valorizzando le competenze negoziali in capo alle ASL, di assegnare alle stesse il compito di allocare sul proprio territorio le risorse previste per mantenere un'adeguata accessibilità ai servizi ambulatoriali nel corso dell'ultimo quadrimestre dell'anno;

Stabilito quindi:

- di destinare i 25 milioni di euro delle su citate risorse alle ASL per avviare appositi progetti con i soggetti erogatori accreditati che consentano di finanziare in modo mirato e vincolato l'erogazione di prestazioni per le quali si siano evidenziate criticità di accessibilità ed in generale per raggiungere o mantenere l'obiettivo prioritario del contenimento dei tempi di attesa come previsto dalla d.g.r. n. IX/1775/2011;
- di prevedere che le ASL, all'interno delle risorse sopra definite, attivino appositi progetti per garantire l'erogazione delle prestazioni di medicina dello sport, in considerazione anche della particolare tipologia di prestazioni di cui si tratta, molto più simili a prestazioni atte alla tutela e prevenzione dello stato di salute che non alla classica

specialistica ambulatoriale;

Stabilito inoltre che:

- i contratti, aggiuntivi rispetto a quelli ordinari già stipulati per il 2013, non storicizzabili e da siglarsi entro il 31 luglio 2013, devono:
  - contenere le motivazioni che hanno indotto alla scelta del soggetto erogatore accreditato secondo criteri che dovranno tenere conto dell'ubicazione territoriale della struttura, della tipologia e del volume di prestazioni dalla stessa erogate, privilegiando gli erogatori che concordano dei protocolli di appropriatezza erogativa;
  - contenere le tipologie ed i volumi di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle da erogarsi per via del contratto dell'esercizio 2013 già stipulato con la ASL. Non contenendo il contratto ordinario di esercizio le tipologie di prestazioni ma il valore economico complessivamente erogabile, si intende assolto l'obbligo contrattuale ordinario, al fine dell'accesso alle risorse integrative, con il raggiungimento del 105% del contratto ordinario stesso;
  - specificare i criteri di appropriatezza e di qualità che il soggetto erogatore si impegna ad adottare;
  - contenere i criteri di verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati;
- il criterio con cui vengono ripartire le risorse alle diverse ASL, considerato che i tempi di attesa, tra le diverse ASL, sono mediamente omogenei, tiene conto della quota di consumi di prestazioni ambulatoriali di ciascuna ASL in rapporto al totale regionale come si seguito elencato:

ASL	IMPORTO MASSIMO
BERGAMO	2.609.094,00
BRESCIA	2.793.531,00
COMO	1.409.984,00
CREMONA	968.831,00
LECCO	797.790,00
LODI	556.153,00
MANTOVA	921.189,00
MILANO	4.507.865,00
MILANO 1	2.343.556,00
MILANO 2	1.615.896,00
MONZA E BRIANZA	2.297.193,00
PAVIA	1.424.888,00
SONDRIO	406.082,00
VARESE	2.131.660,00
VALLE CAMONICA	216.288,00
TOTALE	25.000.000,00

Dato atto che il presente atto non modifica l'equilibrio economico - finanziario del SSR per l'esercizio 2013 e che le risorse rientrano nelle assegnazioni 2013 effettuate con d.d.g. 763 del 5 febbraio 2013 e già impegnate a valere sul capitolo 8374 - imp. 2166 a favore delle ASL;

Ritenuto, altresì, di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito internet delle Direzione Generale Salute;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di destinare i 25 milioni di euro delle su citate risorse alle ASL per avviare appositi progetti con i soggetti erogatori accreditati che consentano di finanziare in modo mirato e vincolato l'erogazione di prestazioni per le quali si siano evidenziate criticità di accessibilità ed in generale per raggiungere o mantenere l'obiettivo prioritario del contenimento dei tempi di attesa come previsto dalla d.g.r. n. IX/1775/2011;

2. di prevedere che le ASL, all'interno delle risorse sopra definite, attivino appositi progetti per garantire l'erogazione delle prestazioni di medicina dello sport, in considerazione anche della particolare tipologia di prestazioni di cui si tratta, molto più simili a prestazioni atte alla tutela e prevenzione dello stato di salute che non alla classica specialistica ambulatoriale;

3. di stabilire che i contratti, aggiuntivi rispetto a quelli ordinari già stipulati per il 2013, non storicizzabili e da siglarsi entro il 31 luglio 2013, devono:

**Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 09 luglio 2013**

- contenere le motivazioni che hanno indotto alla scelta del soggetto erogatore accreditato secondo criteri che dovranno tenere conto dell'ubicazione territoriale della struttura, della tipologia e del volume di prestazioni dalla stessa erogate, privilegiando gli erogatori che concordano dei protocolli di appropriatezza erogativa;
- contenere le tipologie ed i volumi di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle da erogarsi per via del contratto dell'esercizio 2013 già stipulato con la ASL. Non contenendo il contratto ordinario di esercizio le tipologie di prestazioni ma il valore economico complessivamente erogabile, si intende assolto l'obbligo contrattuale ordinario, al fine dell'accesso alle risorse integrative, con il raggiungimento del 105% del contratto ordinario stesso;
- specificare i criteri di appropriatezza e di qualità che il soggetto erogatore si impegna ad adottare;
- contenere i criteri di verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati;

4. di stabilire, infine, il criterio con cui vengono ripartire le risorse alle diverse ASL, considerato che i tempi di attesa, tra le diverse ASL, sono mediamente omogenei, tiene conto della quota di consumi di prestazioni ambulatoriali di ciascuna ASL in rapporto al totale regionale come si seguito elencato:

ASL	IMPORTO MASSIMO
BERGAMO	2.609.094,00
BRESCIA	2.793.531,00
COMO	1.409.984,00
CREMONA	968.831,00
LECCO	797.790,00
LODI	556.153,00
MANTOVA	921.189,00
MILANO	4.507.865,00
MILANO 1	2.343.556,00
MILANO 2	1.615.896,00
MONZA E BRIANZA	2.297.193,00
PAVIA	1.424.888,00
SONDRIO	406.082,00
VARESE	2.131.660,00
VALLE CAMONICA	216.288,00
TOTALE	25.000.000,00

5. di precisare che le risorse rientrano nelle assegnazioni 2013 effettuate con d.d.g. 763 del 5 febbraio 2013 e già impegnate a valere sul capitolo 8374 - imp. 2166 a favore delle ASL;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito internet delle Direzione Generale Salute.

Il segretario: Marco Pilloni

**D.g.r. 4 luglio 2013 - n. X/354**  
**Quarto riconoscimento degli Ecomusei in Lombardia (legge regionale 12 luglio 2007, n. 13; dd.g.r. n. 6643/2008 e n. 10762/2009)**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 12 luglio 2007, n. 13 «Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici», che prevede il riconoscimento degli ecomusei, della loro denominazione esclusiva e originale e del marchio, a tutela del territorio rappresentato, sulla base di criteri predeterminati;

Vista la d.g.r. n. VIII/6643 del 20 febbraio 2008, pubblicata sul BURL 25 febbraio 2008 S.O. n. 9, con quale sono stati approvati i criteri e le linee guida per il riconoscimento degli ecomusei in Lombardia, in applicazione della legge regionale 12 luglio 2007, n. 13;

Vista la delibera di g.r. n. VIII/10762 del 11 dicembre 2009, che aggiornava i criteri per il riconoscimento degli Ecomusei e definiva anche una quarta fase di riconoscimento per gli Ecomusei stabilendo al 30 giugno 2013 il termine ultimo per la presentazione delle domande e dei questionari di autovalutazione;

Richiamato il d.d.s. 27 settembre 2012 n. 8414 «Quarto Riconoscimento degli Ecomusei in Lombardia», con il quale sono state stabilite le modalità di presentazione delle domande per ottenere il riconoscimento delle strutture e il termine del 10 gennaio 2013 per la presentazione delle istanze;

Preso atto che il decreto che approva le modalità di presentazione delle domande, pubblicato sul Burl n. 40 Serie Ordinaria del 4 ottobre 2012, prevede la compilazione esclusivamente in on line e il fac-simile dell'istanza da presentare su carta;

Preso atto che, entro la scadenza del 10 gennaio 2013, sono pervenute sette domande di riconoscimento a Ecomuseo, delle quali cinque istanze sono accoglibili, mentre due essendo provenienti dalla stessa area territoriale necessitano di ulteriori approfondimenti al fine di rendere le realtà ecomuseali funzionali agli obiettivi della Legge evitando sovrapposizioni operative omologhe (cfr. Allegato A);

Dato atto che le realtà territoriali ecomuseali sollecitano una rapida conclusione dell'iter istruttorio delle istanze già pervenute;

Preso atto che, a seguito dell'attività di valutazione e istruttoria delle domande da parte di funzionari della DG Culture, Identità e Autonomie, cinque Ecomusei possiedono i requisiti minimi ai fini del riconoscimento, di cui alla richiamata d.g.r. n. VIII/10762;

Visti l'allegato A «Quarto Riconoscimento degli ecomusei in Lombardia: elenco degli ecomusei riconosciuti» nel primo provvedimento 2013, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che sono pervenute istanze di riconoscimento di altri ecomusei che nel frattempo hanno maturato i requisiti per ottenere il riconoscimento regionale e che quindi appare opportuno ridefinire il termine di presentazione delle istanze di riconoscimento previsto dalla citata d.g.r. 10762/2009;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il riconoscimento dei seguenti ecomusei della Lombardia - primo provvedimento anno 2013 - di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Ecomuseo Centro Storico - Borgo Rurale di Ornica, con sede in Ornica, BG
- Ecomuseo dell'alta via dell'Oglio, con sede in Vione, BS
- Ecomuseo della Valvarrone, con sede in Introzzo, LC
- Ecomuseo del Distretto dei Monti e dei Laghi Briantei, con sede in Lecco, LC
- Ecomuseo Terre d'Acqua fra Oglio e Po, con sede in Viadana, MN

2. di rinviare, per le modificazioni espresse nell'allegato A, a successivo provvedimento la valutazione degli ecomusei: Ecomuseo dei Laghi Varesini, Ispra (VA) e Ecomuseo del territorio dei Laghi Prealpini, Varese;

3. di prorogare il termine del 30 giugno 2013 per la presentazione delle istanze per il Quarto riconoscimento regionale degli ecomusei, previsto nella relazione allegata alla d.g.r. 11 dicembre 2009 n. 10762, al 31 ottobre 2013;

4. di demandare al dirigente competente il compito di provvedere:

- all'attuazione del presente provvedimento;
  - all'acquisizione della documentazione integrativa necessaria alla valutazione conclusiva dei due ecomusei di cui al punto 2), documentazione da presentarsi entro e non oltre il 31 ottobre 2013;
  - all'emanazione degli avvisi per la presentazione delle istanze di riconoscimento, così come stabilito al punto 3);
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**QUARTO RICONOSCIMENTO ECOMUSEI IN LOMBARDIA**

**1° PROVVEDIMENTO ANNO 2013**

**Esiti istruttorie istanze pervenute entro il 10 gennaio 2013**

**PREMESSA**

Il presente allegato contiene l'elenco suddiviso per provincia, degli istituti Ecomuseali che hanno presentato domanda di riconoscimento a Ecomuseo per l'anno 2012, in attuazione della legge regionale n. 13 del 12 luglio 2007 "Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici" e della deliberazione di Giunta regionale n. 8/6643 del 20 febbraio 2008 e della D.g.r. n. 8/10762 del 11.12.2009.

L'elenco comprende sia gli istituti Ecomuseali che hanno raggiunto i requisiti minimi di cui alle richiamate D.g.r. n. 8/6643 e D.g.r. n. 8/10762 e sono quindi riconosciuti come Ecomusei da Regione Lombardia, sia quelli che al momento non possono essere riconosciuti in quanto devono risolvere alcune criticità che saranno motivate nell'apposita sezione del presente documento. Per ogni istituto Ecomuseale riconosciuto sono riportate specifiche raccomandazioni di ulteriore miglioramento.

Il quadro riassuntivo numerico, per provincia, degli istituti Ecomuseali riconosciuti è il seguente:

PROVINCIA	RICHIESTE PERVENUTE	ECOMUSEI RICONOSCIUTI	ISTITUTI ECOMUSEALI IN ATTESA DI APPROFONDIMENTI
BERGAMO	1	1	
BRESCIA	1	1	
LECCO	2	2	
MANTOVA	1	1	
VARESE	2	0	2
<b>TOTALI</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

Ecomusei riconosciuti

**PROVINCIA DI BERGAMO**

**Ecomuseo Centro Storico - Borgo Rurale di Ornica, Ornica**

L'Ecomuseo è riconosciuto in quanto possiede i requisiti minimi previsti dalla d.g.r. VIII<sup>o</sup>/10762 del 11 dicembre 2009, con le seguenti raccomandazioni di ulteriore miglioramento:

RM4<sup>1</sup>: utilizzare sulle pubblicazioni e sulle iniziative culturali, mostre e incontri, la denominazione e il marchio; inoltre il sito Web deve contenere tutte le attività che l'Ecomuseo svolge sul territorio.


RM12: Informare sugli orari di apertura del centro di documentazione. Gli orari sono da ampliare in quanto, al momento, risultano essere troppo esigui.

Osservazioni:

come già rilevato in precedenza (D.g.r. 16 novembre 2011, n.IX/2507), l'area territoriale appare piuttosto limitata, anche se ben identificata da precise connotazioni geografiche o ambientali. A tale proposito si invita a valutare un possibile ampliamento della realtà ecomuseale includendo aree limitrofe o comuni aventi analoghe specificità.

E' necessario inoltre un maggiore collegamento con gli istituti museali ed ecomuseali del territorio, nonché attivare relazioni con i Comuni vicini aventi analoghe specificità e con le realtà culturali.

All'Ecomuseo sono riconosciuti, inoltre, la denominazione esclusiva e originale e il marchio, a tutela del territorio rappresentato:

DENOMINAZIONE	MARCHIO
Ecomuseo Centro Storico Borgo Rurale di Ornica	

<sup>1</sup> RMxx = tipologia requisito minimo richiesto dalla D.G.R. n. 10762/2009.



<b>PROVINCIA DI BRESCIA</b>
-----------------------------

**Ecomuseo dell'alta via dell'Oglio, Vione**

l'Ecomuseo è riconosciuto in quanto possiede i requisiti minimi previsti dalla D.g.r. 8/10762 del 11 dicembre 2009, con le seguenti raccomandazioni di ulteriore miglioramento:


RM4: utilizzare sulle pubblicazioni e sulle iniziative culturali, mostre e incontri, la denominazione e il marchio; inoltre il sito Web deve contenere tutte le attività che l'Ecomuseo svolge sul territorio.

RM8: approfondire relazioni con i Comuni dell'area per una migliore valorizzazione del territorio, per lo sviluppo delle attività e per un coordinamento con l'Ecomuseo della valle dei magli e del Vaso Rè;

RM10: sviluppare ulteriori relazioni con i soggetti dedicati allo sviluppo socio-economico locale e con gli operatori economico produttivi del territorio;

RM12: di garantire una maggiore apertura del centro di documentazione;

All'Ecomuseo sono riconosciuti, inoltre, la denominazione esclusiva e originale e il marchio, a tutela del territorio rappresentato:

DENOMINAZIONE	MARCHIO
Ecomuseo dell'alta via dell'Oglio	

<b>PROVINCIA DI LECCO</b>
---------------------------

**Ecomuseo della Valvarrone, Introzzo**


*(precedente denominazione: Unione Comuni della Valvarrone)*

l'Ecomuseo è riconosciuto in quanto possiede i requisiti minimi previsti dalla d.g.r. VIII°/10762 del 11 dicembre 2009, con le seguenti raccomandazioni di ulteriore miglioramento:

RM4: Utilizzare sulle pubblicazioni e sulle iniziative culturali, mostre e incontri, la denominazione e il marchio; inoltre il sito Web deve contenere tutte le attività che l'Ecomuseo svolge sul territorio.

N.B. L'Ecomuseo a seguito di invio comunicazione del 08/01/2013 ha assunto la nuova denominazione: Ecomuseo della Valvarrone

All'Ecomuseo sono riconosciuti, inoltre, la denominazione esclusiva e originale e il marchio, a tutela del territorio rappresentato:

DENOMINAZIONE	MARCHIO
Ecomuseo della Valvarrone	

Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 09 luglio 2013


**Ecomuseo del Distretto dei Monti e dei Laghi Briantei, Lecco**

L'Ecomuseo è riconosciuto in quanto possiede i requisiti minimi previsti dalla d.g.r. VIII°/10762 del 11 dicembre 2009.

Osservazioni:

L'Ecomuseo è riferito ad un territorio molto ampio, ben identificato e circoscritto. Si consiglia di informare sugli orari di apertura del centro di documentazione. Tutte le criticità segnalate nella precedente domanda sono state risolte. Si ricorda di utilizzare sulle pubblicazioni e sulle iniziative culturali, mostre e incontri, la denominazione e il marchio; inoltre il sito Web deve contenere tutte le attività che l'Ecomuseo svolge sul territorio.

All'Ecomuseo sono riconosciuti, inoltre, la denominazione esclusiva e originale e il marchio, a tutela del territorio rappresentato:

DENOMINAZIONE	MARCHIO
<p>Ecomuseo del Distretto dei Monti e dei Laghi Briantei</p>	


**PROVINCIA DI MANTOVA**

**Ecomuseo Terre d'Acqua fra Oglio e Po, Viadana**

L'Ecomuseo è riconosciuto in quanto possiede i requisiti minimi previsti dalla d.g.r. VIII°/10762 del 11 dicembre 2009, con le seguenti raccomandazioni di ulteriore miglioramento:

RM3: individuare la sede istituzionale, specificamente e univocamente destinata all'ecomuseo.

All'Ecomuseo sono riconosciuti, inoltre, la denominazione esclusiva e originale e il marchio, a tutela del territorio rappresentato:

DENOMINAZIONE	MARCHIO
<p>Ecomuseo Terre d'Acqua fra Oglio e Po</p>	

**Istituti ecomuseali in attesa di approfondimenti:**

**PROVINCIA DI VARESE**

Sono state presentate due domande di riconoscimento ecomusei nella provincia di Varese:

**ECOMUSEO DEI LAGHI VARESINI - ISPRA (VARESE) e ECOMUSEO DEL TERRITORIO DEI LAGHI PREALPINI - VARESE**

**CONSIDERAZIONI:**

Il requisito minimo RM4 prevede che l'ecomuseo deve essere riferito a un territorio ben identificato e circoscritto, contraddistinto da una storia e da un'identità culturale, sociale ed economica definita e omogenea. Al fine di evitare sovrapposizioni, su ciascun territorio non può essere riconosciuto più di un ecomuseo. Inoltre il requisito minimo RM 5 prevede che l'ecomuseo deve fare riferimento a una precisa area territoriale, individuata attraverso gli elementi elencati.

Nel caso in questione si rileva che nello stesso territorio della provincia di Varese, sono stati istituiti due ecomusei: l'Ecomuseo del territorio dei Laghi Prealpini (con l'adesione formale deliberata di 4 Comuni: Varese, Brissago Valtravaglia, Daverio e Brinzio) e l'Ecomuseo dei Laghi Varesini (con l'adesione sottoscritta di 15 Comuni: Angera, Besozzo, Brebbia, Bregano, Cadrezzate, Cittiglio, Comabbio, Laveno Mombello, Leggiuno, Malgesso, Mercurio, Monvalle, Osmate, Sangiano e Ternate).

Proprio perché l'ecomuseo è espressione del territorio e della comunità che in esso vive, non può essere ritenuto ammissibile che sullo stesso territorio possano convivere più ecomusei. Ne consegue che per ciascun territorio, definito e circoscritto, può essere riconosciuto un solo ecomuseo.

La questione riguardante la sovrapposizione di più ecomusei nello stesso ambito territoriale è stata affrontata dai gruppi di lavoro per i precedenti riconoscimenti. Infatti il Burl del 7 agosto 2008 (3° suppl. str. Al n.32) a pag. 21 raccomanda:

*"omissis... Nei futuri riconoscimenti, se si dovesse verificare la presenza di più ecomusei in un territorio definito e circoscritto, Regione Lombardia inviterà gli ecomusei o a ritirare la domanda, o a confluire in un unico ecomuseo, o a individuare ecomusei e progetti ecomuseali distinti, afferenti ad aree ben individuate e distinte, comunque rispondenti ai criteri di omogeneità e specificità territoriale. Nel caso in cui questo non fosse possibile, Regione Lombardia si riserva di riconoscere quell'ecomuseo che presenta un progetto maggiormente rispondente alla legge regionale 13/2007.*

*Si raccomanda, inoltre, che gli ecomusei abbiano una dimensione minima tale da permettere l'effettiva sostenibilità, anche attraverso la collaborazione con le realtà vicine... omissis".*

L'area territoriale in esame comprende un elenco di altri 14 Comuni la cui adesione è stata data come probabile e prevedibile successivamente al riconoscimento degli ecomusei e nella stessa area risulta addirittura la sovrapposizione di 5 Comuni (Cocquio Trevisago, Gavirate, Bardello, Biandronno, Bodio Lomnago) come evidenziato dalla cartografia riportata in figura 1.


La Struttura competente ha convocato i due rappresentanti a una riunione tenuta il 28 maggio 2013 al fine di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori. Per la complessità delle problematiche emerse, i rappresentanti dei due ecomusei sono stati invitati a relazionarsi tra di loro per esprimere un progetto ecomuseale unitario rappresentativo della realtà ecomuseale espressa dal territorio, oppure a individuare ecomusei e progetti ecomuseali distinti, afferenti ad aree ben individuate, non sovrapposte e comunque rispondenti ai criteri di omogeneità e specificità territoriale.

Appare evidente, a seguito di queste considerazioni, il rischio di sovrapposizioni di Comuni che si trovano in aree la cui delimitazione territoriale è a cavallo nello stesso territorio, che potenzialmente potrebbero aderire a uno o all'altro dei due Ecomusei. Precisare a quale progetto ecomuseale si aderisce appare requisito indispensabile per il coordinamento operativo. Una non chiara delimitazione dei territori e degli obiettivi non può che causare disorientamento nelle forme di coinvolgimento e partecipazione della popolazione.

Si rileva infine che "denominazioni" poco differenziate, come in questo caso, possono generare ulteriori elementi di confusione e di disorientamento nella popolazione.

Si invitano pertanto i due ecomusei varesini ad individuare ambiti territoriali definiti e azioni di collaborazione e di integrazione fornendo alla DG Culture, Identità e Autonomie, tutti i chiarimenti necessari finalizzati a documentare le soluzioni condivise adottate per raggiungere gli obiettivi previsti della LR 12 luglio 2007, n. 13.

**Provincia di Varese - Mappatura Comuni Ecomusei 2013**



**Figura 1 - Cartografia realizzata in collaborazione con il Cartografico regionale**

Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 09 luglio 2013

**D.g.r. 4 luglio 2013 - n. X/355**

**Deferminazioni in merito agli interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico, in attuazione della l.r. 6 agosto 1984, n. 39**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e visti in particolare gli artt. 5-6-7-10-11-29-30 101-102-111-112-113;

Vista la legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 avente ad oggetto «Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico» così come modificata dalla legge regionale 10 marzo 2009, n. 4 e in particolare l'art 7 che, in armonia con il nuovo Statuto e con il processo di semplificazione, demanda alla Giunta Regionale la definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai contributi previsti dalla stessa legge all'art. 5;

Dato atto che le modifiche al citato articolo 7 afferiscono principalmente agli aspetti procedurali consentendo una più rapida conclusione dell'iter amministrativo per la realizzazione di interventi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed il conseguente miglioramento dell'efficacia dell'azione regionale;

Ritenuto dunque di definire i criteri e le modalità di intervento miranti alla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le necessarie azioni di sostegno finanziario alle opere previste dalla l. r. 39/84 per tale finalità;

Considerato che tali criteri sono stati anticipati alle Province il 23 maggio nel corso di una riunione presso la sede regionale, e successivamente trasmessi a mezzo fax in data 21 giugno 2013;

Dato atto che per far fronte agli oneri derivanti dalla presente deliberazione sono complessivamente disponibili sul bilancio 2013 capitolo 1486 € 500.000,00;

Visto l'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare l'allegato A «Criteri e modalità d'intervento per la concessione di contributi per la valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi della legge regionale n.39/84 - «Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico», che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di quantificare le risorse da destinare agli interventi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi della l.r. 39/84 nel limite massimo di € 500.000,00 a valere sul capitolo 1486 bilancio 2013;

3. di demandare al dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Valorizzazione del patrimonio e degli Istituti culturali la cura degli adempimenti di pubblicità di cui all'art. 26 del d.lgs 33/2013;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

— • —



**CRITERI E MODALITÀ D'INTERVENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.° 39/84  
"INTERVENTI REGIONALI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI VALORE AMBIENTALE,  
STORICO, ARCHITETTONICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO".**

### QUADRO DI RIFERIMENTO E NORMATIVA STATALE

Ai sensi della Costituzione le Regioni hanno potestà legislativa concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali (art. 117), e sono previste forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni per le funzioni amministrative in materia di beni culturali (art. 118). Il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 s.m.i.) prevede che le Regioni abbiano il compito di cooperare con lo Stato nell'esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale, e di perseguire, insieme al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e gli altri enti territoriali, il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni.

### OBIETTIVI

Regione Lombardia con la l.r. 6 agosto 1984 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni intende promuovere la protezione e la valorizzazione del patrimonio edilizio di interesse architettonico, artistico, archeologico attraverso la concessione di contributi.

### SOGGETTI BENEFICIARI

Soggetti pubblici e soggetti privati proprietari, detentori o gestori di beni immobili di interesse culturale. I soggetti gestori possono presentare domanda solo se in partenariato con i soggetti proprietari.

### CRITERI E TIPOLOGIE D'INTERVENTO

In coerenza con le finalità previste dalla legge e con gli obiettivi della programmazione regionale si identificano per la concessione dei contributi in conto capitale, le seguenti tipologie:

1. Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia relativi a beni immobili e/o complessi architettonici di interesse culturale ai sensi del d.lgs. del 22.1.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", destinati ad uso pubblico con finalità culturali.
2. Interventi di restauro, risanamento conservativo, scavo e indagine in ambito archeologico.
3. Acquisizione da parte di enti pubblici di terreni sui quali siano in corso scavi archeologici o sui quali insistano beni immobili di interesse archeologico o in cui sia stata accertata la presenza di reperti archeologici nonché di aree di rispetto intorno ad aree archeologiche.
4. Realizzazione di strutture stabili al servizio della valorizzazione e gestione di siti archeologici, realizzazione di percorsi per la fruizione, abbattimento di barriere architettoniche.
5. Realizzazione di strutture stabili al servizio della valorizzazione e gestione di siti UNESCO realizzazione di percorsi per la fruizione, abbattimento di barriere architettoniche.
6. Realizzazione e installazione nei siti (o nelle loro immediate vicinanze) di supporti informativi (ad es. pannelli esplicativi, postazioni multimediali, segnaletica), finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento.

### MODALITÀ OPERATIVE

Con riferimento ai criteri ed alle specifiche tipologie d'intervento sopra indicate le modalità di intervento regionale sono le seguenti:

- A) Bandi e avvisi di evidenza pubblica per la selezione di progetti**  
Il bando o avviso conterrà il termine di apertura e chiusura per la presentazione delle domande, le specifiche inerenti la documentazione di conformità alle norme in vigore, la documentazione richiesta necessaria all'istruttoria della domanda, la soglia minima e massima ammissibile al finanziamento (IVA compresa se prevista e se non rimborsabile), il livello di progettualità richiesto, le risorse regionali messe a bando, i tempi prescritti per inizio e fine lavori, nonché le tempistiche di eventuali proroghe, le specifiche della documentazione da presentare per l'erogazione del contributo, le modalità di rendicontazione dei finanziamenti assegnati, i criteri di assegnazione dei punteggi per la formulazione delle graduatorie.
- B) Specifiche convenzioni, protocolli di intesa e altre tipologie di contratto** con soggetti pubblici e privati che dispongano del bene oggetto dell'intervento, per l'attuazione di progetti speciali di interesse regionale definiti tenendo conto dei documenti di programmazione regionale e delle specifiche priorità indicate nel successivo paragrafo.
- C) Attuazione di accordi di programma e di altri strumenti di programmazione negoziata** con enti pubblici e privati per lo sviluppo di progetti per le tipologie indicate, in coerenza con i principi del partenariato e di sussidiarietà, di cui alla l.r. 2/03, alla l. 662/96 (art. 2, comma da 203 a 214) e alle successive diverse delibere CIPE in materia.

### PRIORITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

La concessione del contributo dovrà tenere conto delle seguenti caratteristiche:

- il riconosciuto valore culturale del bene, espresso da: vincoli, dichiarazioni di interesse culturale e altra documentazione di comprovato valore scientifico;
- il grado di rilevanza regionale, nazionale, comunitaria o internazionale (con particolare riferimento ai beni inseriti o formalmente candidati all'inserimento nella World Heritage List UNESCO) afferente al progetto;
- il comprovato stato di degrado e l'urgenza di ripristino;
- la qualità del progetto presentato con particolare riguardo al livello di approfondimento, alla previsione di impiego di

## Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 09 luglio 2013

- metodologie diagnostiche innovative, alla redazione di piani di conservazione programmata, all'incremento delle dotazioni finalizzate all'uso, alla gestione, alla conservazione del bene, all'impiego di tecnologie innovative;
- la presenza di un modello gestionale per la fruizione pubblica culturale del bene oggetto di intervento;
  - l'eventuale parere espresso dalla competente Soprintendenza;
  - la percentuale di cofinanziamento garantita al progetto in superamento della quota minima richiesta;
  - la funzionalità dell'intervento progettato rispetto a programmi di gestione del territorio anche sovraregionali (integrazione con reti, sistemi museali, ecomusei, distretti culturali etc.);
  - la relazione con iniziative e progetti connessi ad EXPO 2015 e la loro fruibilità a partire dal periodo di svolgimento dell'evento;
  - il grado di fruibilità del bene alla conclusione dell'intervento;
  - l'eventuale collocazione del bene in aree naturali protette ovvero nei centri storici;
  - la partecipazione finanziaria al progetto da parte di più enti;
  - le iniziative di promozione e comunicazione relative al progetto.

Tali priorità per i bandi e avvisi di evidenza pubblica saranno declinate in griglie di valutazione che determineranno il punteggio utile alla selezione dei progetti finanziabili attraverso apposite graduatorie pubbliche.

**PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI FINANZIATI**

Tutte le azioni di informazione e comunicazione previste dovranno evidenziare il ruolo della Regione Lombardia, anche attraverso l'appropriato utilizzo del logo ufficiale. Le modalità dovranno comunque essere preventivamente concordate con la Struttura competente.

**RIFERIMENTI FINANZIARI**

Agli impegni di spesa per l'erogazione dei contributi si fa fronte mediante l'utilizzo di risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio regionale.

**CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

La concessione del contributo e il suo ammontare sono correlati alle caratteristiche dell'iniziativa o del progetto e alla coerenza con gli obiettivi di Regione Lombardia.

Il contributo regionale dovrà necessariamente comportare una quota finanziaria a carico del soggetto proponente nella misura stabilita dai provvedimenti di attuazione.

Per quanto concerne le modalità di erogazione, rendicontazione, controllo e decadenza dai contributi, si fa riferimento alla normativa vigente e ai singoli provvedimenti di assegnazione.

**MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

L'erogazione del contributo assegnato avverrà con le seguenti modalità:

40% alla presentazione del progetto esecutivo

40% all'inizio lavori, comprovata da adeguata certificazione del direttore dei lavori

20% alla conclusione dei lavori, previa fornitura di adeguata documentazione tecnica e finanziaria e verifica da parte della Struttura regionale competente.

**PROCEDURA**

A tutti gli adempimenti necessari alla definizione delle specifiche modalità di selezione dei progetti da finanziare nonché di assegnazione ed erogazione dei contributi, si provvederà con atti del dirigente della Struttura competente.

**D.g.r. 4 luglio 2013 - n. X/356**

**Determinazioni in merito agli interventi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nell'ambito della promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani, in attuazione della l.r. 19 dicembre 1991, n. 39**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e visti in particolare gli artt. 5-6-7-10-11-29-30 101-102-111-112-113;

Vista la legge regionale 19 dicembre 1991, n. 39 avente ad oggetto «Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani» così come modificata dalla legge regionale 10 marzo 2009, n. 4 e in particolare l'art 7 che, in armonia con il nuovo Statuto e con il processo di semplificazione, demanda alla Giunta Regionale la definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai contributi previsti dalla stessa legge all'art. 5;

Dato atto che le modifiche al citato articolo 7 afferiscono principalmente agli aspetti procedurali consentendo una più rapida conclusione dell'iter amministrativo per la realizzazione di interventi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed il conseguente miglioramento dell'efficacia dell'azione regionale;

Richiamata la d.g.r. 19 marzo 2008, n. VIII/6864 «Determinazioni in merito agli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani (l.r. 39/91)» che prende atto al punto 4 che per l'attuazione e la gestione degli interventi di cui alla l.r. 19 dicembre 1991, n. 39, in coerenza con le competenze attribuite alle singole Direzioni Generali interessate, la DG Culture Identità e Autonomie provvederà alla promozione e al governo degli interventi regionali relativi alla riqualificazione e all'arredo degli spazi, edifici e servizi urbani dei comuni, dei privati e degli utilizzatori dei beni immobili di proprietà dello Stato ricompresi fra quelli classificati come «patrimonio culturale» dall'art. 2 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;

Ritenuto dunque di definire i criteri e le modalità di intervento miranti alla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le necessarie azioni di sostegno finanziario alle opere previste dalla l. r. 39/91 per tale finalità;

Dato atto che per far fronte agli oneri derivanti dalla presente deliberazione sono complessivamente disponibili sul bilancio 2013 € 1.000.000,00, sui seguenti capitoli:

- Cap. 3260 € 500.000,00
- Cap. 8591 € 400.000,00
- Cap. 8592 € 100.000,00

Visto l'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare l'allegato A «Criteri e modalità d'intervento per la concessione di contributi per la valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi della legge regionale n.39/91 - «Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani», che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di quantificare le risorse da destinare agli interventi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi della l.r. 39/91 nel limite massimo di € 1.000.000,00 sul bilancio 2013 così ripartiti:

- Cap. 3260 € 500.000,00
- Cap. 8591 € 400.000,00
- Cap. 8592 € 100.000,00

3. di demandare al Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Valorizzazione del patrimonio e degli Istituti culturali la cura degli adempimenti di pubblicità di cui all'art. 26 del d.lgs 33/2013;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

**CRITERI E MODALITÀ D'INTERVENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.° 39/91  
"PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI ARREDO DEGLI SPAZI URBANI"  
PER GLI AMBITI ASSEGNATI ALLA DG CULTURE IDENTITÀ E AUTONOMIE.**

#### **QUADRO DI RIFERIMENTO E NORMATIVA STATALE**

Ai sensi della Costituzione le Regioni hanno potestà legislativa concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali (art. 117), e sono previste forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni per le funzioni amministrative in materia di beni culturali (art. 118). Il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 s.m.i.) prevede che le Regioni abbiano il compito di cooperare con lo Stato nell'esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale, e di perseguire, insieme al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e gli altri enti territoriali, il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni.

#### **OBIETTIVI**

Regione Lombardia con la l.r. 19 dicembre 1991, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, intende promuovere interventi di riqualificazione e arredo degli spazi urbani; nello specifico la DG Culture Identità e Autonomie intende promuovere la protezione e la valorizzazione del patrimonio edilizio di interesse architettonico, artistico, archeologico attraverso la concessione di contributi.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI**

Soggetti pubblici e soggetti privati proprietari, detentori o gestori di beni immobili di interesse culturale. I soggetti gestori possono presentare domanda solo se in partenariato con i soggetti proprietari.

#### **CRITERI E TIPOLOGIE D'INTERVENTO**

In coerenza con le finalità previste dalla legge e con gli obiettivi della programmazione regionale si identificano per la concessione dei contributi in conto capitale le seguenti tipologie d'intervento:

1. Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia relativi a beni immobili e/o complessi architettonici di interesse culturale ai sensi del d.lgs. del 22.1.2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", destinati ad uso pubblico con finalità culturali.
2. Interventi di restauro, risanamento conservativo, scavo e indagine in ambito archeologico.
3. Realizzazione di strutture stabili al servizio della valorizzazione e gestione di siti archeologici, realizzazione di percorsi per la fruizione, abbattimento di barriere architettoniche.
4. Realizzazione di strutture stabili al servizio della valorizzazione e gestione di siti UNESCO realizzazione di percorsi per la fruizione, abbattimento di barriere architettoniche.
5. Realizzazione e installazione nei siti (o nelle loro immediate vicinanze) di supporti informativi (ad es. pannelli esplicativi, postazioni multimediali, segnaletica), finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento.

#### **MODALITÀ OPERATIVE**

Con riferimento ai criteri ed alle specifiche tipologie d'intervento sopra indicate le modalità di intervento regionale sono le seguenti:

- A) Bandi e avvisi di evidenza pubblica per la selezione di progetti**  
Il bando o avviso conterrà il termine di apertura e chiusura per la presentazione delle domande, le specifiche inerenti la documentazione di conformità alle norme in vigore, la documentazione richiesta necessaria all'istruttoria della domanda, la soglia minima e massima ammissibile al finanziamento (IVA compresa se prevista e se non rimborsabile), il livello di progettualità richiesto, le risorse regionali messe a bando, i tempi prescritti per inizio e fine lavori, nonché le tempistiche di eventuali proroghe, le specifiche della documentazione da presentare per l'erogazione del contributo, le modalità di rendicontazione dei finanziamenti assegnati, i criteri di assegnazione dei punteggi per la formulazione delle graduatorie.
- B) Specifiche convenzioni, protocolli di intesa e altre tipologie di contratto** con soggetti pubblici e privati che dispongano del bene oggetto dell'intervento, per l'attuazione di progetti speciali di interesse regionale definiti tenendo conto dei documenti di programmazione regionale e delle specifiche priorità indicate nel successivo paragrafo.
- C) Attuazione di accordi di programma e di altri strumenti di programmazione negoziata** con enti pubblici e privati per lo sviluppo di progetti per le tipologie indicate, in coerenza con i principi del partenariato e di sussidiarietà, di cui alla l.r. 2/03, alla l. 662/96 (art. 2, comma da 203 a 214) e alle successive diverse delibere CIPE in materia.

#### **PRIORITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

La concessione del contributo dovrà tenere conto delle seguenti caratteristiche:

- il riconosciuto valore culturale del bene, espresso da: vincoli, dichiarazioni di interesse culturale e altra documentazione di comprovato valore scientifico;
- il grado di rilevanza regionale, nazionale, comunitaria o internazionale (con particolare riferimento ai beni inseriti o formalmente candidati all'inserimento nella World Heritage List UNESCO) afferente al progetto;
- il comprovato stato di degrado e l'urgenza di ripristino;
- la qualità del progetto presentato con particolare riguardo al livello di approfondimento, alla previsione di impiego di metodologie diagnostiche innovative, alla redazione di piani di conservazione programmata, all'incremento delle dotazioni

- finalizzate all'uso, alla gestione, alla conservazione del bene, all'impiego di tecnologie innovative;
- la presenza di un modello gestionale per la fruizione pubblica culturale del bene oggetto di intervento;
- l'eventuale parere espresso dalla competente Soprintendenza;
- la percentuale di cofinanziamento garantita al progetto in superamento della quota minima richiesta;
- la funzionalità dell'intervento progettato rispetto ai programmi di gestione del territorio anche sovragionali (integrazione con reti, sistemi museali, ecomusei, distretti culturali etc.);
- la relazione con iniziative e progetti connessi ad EXPO 2015 e la loro fruibilità a partire dal periodo di svolgimento dell'evento;
- la fruibilità del bene alla conclusione dell'intervento;
- l'eventuale collocazione del bene in aree naturali protette;
- la partecipazione finanziaria al progetto da parte di più enti;
- le iniziative di promozione e comunicazione relative al progetto.

Tali priorità per i bandi o avvisi di evidenza pubblica saranno declinate in griglie di valutazione che determineranno il punteggio utile alla selezione dei progetti finanziabili attraverso apposite graduatorie pubbliche.

#### **PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI FINANZIATI**

Tutte le azioni di informazione e comunicazione previste dovranno evidenziare il ruolo della Regione Lombardia, anche attraverso l'appropriato utilizzo del logo ufficiale. Le modalità dovranno comunque essere preventivamente concordate con la Struttura competente.

#### **RIFERIMENTI FINANZIARI**

Agli impegni di spesa per l'erogazione dei contributi si fa fronte mediante l'utilizzo di risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio regionale.

#### **CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

La concessione del contributo e il suo ammontare sono correlati alle caratteristiche dell'iniziativa o del progetto e alla coerenza con gli obiettivi di Regione Lombardia.

Il contributo regionale dovrà necessariamente comportare una quota finanziaria a carico del soggetto proponente nella misura stabilita dai provvedimenti di attuazione.

Per quanto concerne le modalità di erogazione, rendicontazione, controllo e decadenza dai contributi, si fa riferimento alla normativa vigente e ai singoli provvedimenti di assegnazione.

#### **MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

L'erogazione del contributo assegnato avverrà con le seguenti modalità:

40% alla presentazione del progetto esecutivo

40% all'inizio lavori, comprovata da adeguata certificazione del direttore dei lavori

20% alla conclusione dei lavori, previa fornitura di adeguata documentazione tecnica e finanziaria e verifica da parte della Struttura regionale competente.

#### **PROCEDURA**

A tutti gli adempimenti necessari alla definizione delle specifiche modalità di selezione dei progetti da finanziare nonché di assegnazione ed erogazione dei contributi, si provvederà con atti del dirigente della Struttura competente.



Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 09 luglio 2013

**D.g.r. 4 luglio 2013 - n. X/361****Indizione della conferenza di servizi per la valutazione e l'approvazione del progetto definitivo del settimo binario in stazione di Saronno per l'attestamento della linea ferroviaria Saronno - Seregno in concessione a Ferrovienord s.p.a.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59»;
- l'art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9 «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale» e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni sulle procedure di approvazione, tramite Conferenza di Servizi, dei progetti infrastrutturali d'interesse regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. VII/10191 del 6 agosto 2002 «Prospettive e criteri per la riqualificazione e lo sviluppo della rete ferroviaria regionale»;
- il regolamento regionale del 26 novembre 2002 n. 11 per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria regionale in concessione;
- «l'Accordo ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti», sottoscritto il 12 novembre 2002 da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia;
- la rimodulazione dell'Accordo sopra citato deliberata con d.g.r. n. VII/20131 del 23 dicembre 2004 e approvata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2652 (TIF2) del 14 giugno 2005;
- il Contratto di Programma per gli Investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord s.p.a., sottoscritto il 3 dicembre 2009 da Regione Lombardia e Ferrovienord s.p.a., che definisce il quadro programmatico e le priorità di intervento per lo sviluppo e l'ammmodernamento della rete nonché gli impegni reciproci della parti per la sua attuazione (d.g.r. n. VIII/10625 del 25 novembre 2009);
- l'Accordo Integrativo all'Accordo del 12 novembre 2002 deliberato con d.g.r. n. IX/13061 del 9 febbraio 2011 e sottoscritto il 14 marzo 2011;
- l'Aggiornamento del Programma di interventi alla rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord s.p.a. di cui al Contratto di Programma del 3 dicembre 2009 (d.g.r. 14 dicembre 2011 - n. IX/2675);
- la legge regionale 1 febbraio 2012 n. 1 recante disposizioni di riordino normativo in materia di procedimento amministrativo;
- la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti»;

Vista la d.g.r. n. 4726 del 23 gennaio 2013, con cui sono assunte le determinazioni della Conferenza di Servizi sul progetto preliminare del «Settimo binario in stazione di Saronno», in particolare:

- si è preso atto dell'esito favorevole con prescrizioni della verifica di compatibilità sul progetto preliminare del Settimo binario in stazione di Saronno;
- è stato vincolato lo sviluppo del progetto definitivo in conformità e congruenza alle indicazioni prescrittive dedotte dalla Conferenza di Servizi;
- è stato apposto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9, il vincolo di salvaguardia urbanistica sulle aree interne al corridoio di salvaguardia operante fino alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi sul progetto definitivo;

Vista la nota prot. S1.2013.0031236 del 31 maggio 2013 con cui Ferrovienord s.p.a. ha trasmesso a Regione Lombardia il progetto definitivo per la realizzazione del Settimo Binario per l'attestamento della linea Saronno-Seregno;

Considerato che il progetto definitivo per la realizzazione del Settimo Binario in stazione di Saronno prevede:

- la realizzazione di un nuovo binario tronco, della lunghezza di 230 metri, localizzato dopo il binario sei, sul lato op-

posto al fabbricato viaggiatori;

- l'adeguamento della banchina e della pensilina attualmente a servizio del sesto binario;
- il rifacimento del vano ascensore a servizio del sesto binario;
- l'adeguamento dell'impiantistica ferroviaria nonché degli impianti annessi alla pensilina;
- il ripristino strutturale dell'edificio dell'ex scuola Bernardino Luini e la realizzazione di un nuovo deposito bici nella sua area cortilizia;
- la riqualificazione del piazzale antistante l'ingresso di stazione;

Rilevato che l'intervento:

- è fondamentale nell'ambito del più ampio progetto di potenziamento della linea Saronno - Seregno e dell'ottimizzazione del nodo ferroviario di Saronno;
- è coerente con la programmazione del Servizio Ferroviario Regionale in quanto consente tecnicamente di migliorare la capacità dell'impianto stesso;

Considerato che l'intervento non è conforme allo strumento urbanistico vigente e quindi è necessario ricorrere alle procedure di concertazione ed acquisizione del consenso degli enti locali territorialmente interessati ai fini dell'approvazione del progetto definitivo;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla valutazione ed approvazione del progetto definitivo dell'intervento attraverso l'indizione di specifica Conferenza di Servizi regionale ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 9/2001;

Ritenuto di individuare nel Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Infrastrutture Ferroviarie e per la Navigazione e lo Sviluppo Territoriale le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Presidente della Conferenza di Servizi e altresì delegarlo a rappresentare la Regione Lombardia nella Conferenza stessa, in conformità alle prescrizioni tecniche regionali eventualmente espresse dalle Direzioni interessate che verranno appositamente coinvolte;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Visti:

- il Programma Operativo 18 «Realizzazione delle infrastrutture per lo sviluppo»;
- l'Obiettivo specifico 18.1 «Completamento del disegno delle infrastrutture per la mobilità»;
- l'Obiettivo Operativo 18.1.4 «Potenziamento delle infrastrutture ferroviarie»;
- l'Azione 18.1.4.4 «Potenziamento e riqualificazione dei collegamenti ferroviari»;

## DELIBERA

1. di indire la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 9/2001, per la valutazione del progetto definitivo relativo al Settimo Binario per l'attestamento della linea Saronno-Seregno redatto dalla società Ferrovienord s.p.a.;

2. di stabilire che il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Infrastrutture Ferroviarie e per la Navigazione e lo Sviluppo Territoriale assuma le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Presidente della Conferenza di Servizi e sia altresì delegato a rappresentare la Regione Lombardia nella Conferenza stessa, in conformità alle prescrizioni tecniche regionali eventualmente espresse dalle Direzioni interessate che verranno appositamente coinvolte;

3. di stabilire che alla Conferenza di Servizi parteciperanno le seguenti Amministrazioni, mediante unico rappresentante legittimato dall'organo competente a esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa:

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale territoriale del Nord Ovest - USTIF della Lombardia
- Regione Lombardia
- Provincia di Varese
- Comune di Saronno
- ASL Azienda Sanitaria Locale di Varese
- ARPA Lombardia

la Conferenza sarà integrata nella sua composizione da rappresentanti di ulteriori Amministrazioni o soggetti diversi, qualora interessati;

4. di stabilire che la Società Ferrovienord s.p.a. partecipa ai lavori della Conferenza di Servizi in qualità di soggetto proponente il progetto e delegato alla trasmissione degli elaborati progettuali a tutti i soggetti partecipanti di cui al punto precedente, invitandola a fornire ogni eventuale supporto tecnico-amministrativo finalizzato al corretto svolgimento dei lavori;

5. di prendere atto che le Amministrazioni e gli Enti partecipanti alla Conferenza si esprimono sul progetto definitivo per quanto di propria competenza, al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, i nullaosta e gli assensi comunque denominati richiesti dalla normativa vigente, proponendo all'occorrenza opportune e motivate modifiche al progetto;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Lombardia;

7. di attestare che la Giunta Regionale, a seguito della conclusione della Conferenza di Servizi, assumerà il provvedimento finale ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9 che produce la variazione degli strumenti urbanistici, appone il vincolo preordinato all'esproprio e dichiara la pubblica utilità dell'opera.

Il segretario: Marco Pilloni

#### D.g.r. 4 luglio 2013 - n. X/362

**Iniziazione della conferenza di servizi per la realizzazione del nodo di interscambio nella stazione di Castano Primo nell'ambito degli interventi di potenziamento della tratta ferroviaria Vanzaghella - Turbigo appartenente alla linea Novara-Seregno in concessione a Ferrovienord s.p.a.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59»;
- l'art. 19 della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9 «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale» e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni sulle procedure di approvazione, tramite Conferenza di Servizi, dei progetti infrastrutturali d'interesse regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. VII/10191 del 6 agosto 2002 «Prospettive e criteri per la riqualificazione e lo sviluppo della rete ferroviaria regionale»;
- il regolamento regionale del 26 novembre 2002 n. 11 per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria regionale in concessione;
- «l'accordo ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 281/97 ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del d.lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti», sottoscritto il 12 novembre 2002 da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia;
- la rimodulazione dell'Accordo sopra citato deliberata con d.g.r. n. VII/20131 del 23 dicembre 2004 e approvata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2652 (TIF2) del 14 giugno 2005;
- il contratto di Programma per gli Investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord s.p.a., sottoscritto il 3 dicembre 2009 da Regione Lombardia e Ferrovienord s.p.a., che definisce il quadro programmatico e le priorità di intervento per lo sviluppo e l'ammmodernamento della rete, nonché gli impegni reciproci della parti per la sua attuazione (d.g.r. n. VIII/10625 del 25 novembre 2009);
- l'accordo Integrativo all'Accordo del 12 novembre 2002 deliberato con d.g.r. n. IX/13061 del 9 febbraio 2011 e sottoscritto il 14 marzo 2011;
- l'Aggiornamento del Programma di interventi alla rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord s.p.a. di cui al Contratto di Programma del 3 dicembre 2009 (d.g.r. 14 dicembre 2011 - n. IX/2675);
- la legge regionale 1 febbraio 2012 n. 1 recante disposizio-

ni di riordino normativo in materia di procedimento amministrativo;

- la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti»;

Vista la nota prot. S1.2013.0032775 del 10 giugno 2013 con cui Ferrovienord s.p.a. ha trasmesso a Regione Lombardia il progetto preliminare per la realizzazione del Nodo di Interscambio per la stazione di Castano Primo nell'ambito degli interventi di potenziamento della tratta ferroviaria Vanzaghella - Turbigo appartenente alla linea Novara-Seregno;

Considerato che il progetto preliminare per la realizzazione del Nodo di Interscambio per la stazione di Castano Primo prevede la realizzazione di:

- una specifica area attrezzata destinata alla sosta degli autobus per l'interscambio ferro-gomma;
- un'area di sosta temporanea detta «kiss&ride» in zona antistante la stazione;
- un nuovo parcheggio della capienza di circa 180 posti auto con percorso pedonale protetto di collegamento alla stazione;
- una viabilità di accesso alla stazione da via Monte Amiatà;

Rilevato che l'intervento:

- risponde ad una specifica prescrizione formulata dalla Provincia di Milano e contenuta nella Delibera di Giunta Regionale a chiusura della Conferenza dei Servizi sul potenziamento della tratta ferroviaria nei comuni di Castano Primo e Turbigo;
- è coerente con la programmazione del Contratto di Programma per gli Investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione sottoscritto da Regione Lombardia e Ferrovie Nord Milano Esercizio s.p.a. il 7 marzo 2005 e confermato nel Contratto di Programma per gli Investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione sottoscritto da Regione Lombardia e Ferrovienord s.p.a. siglato il 3 dicembre 2009 e aggiornato il 14 dicembre;

Considerato che l'intervento non è conforme allo strumento urbanistico vigente e quindi è necessario ricorrere alle procedure di concertazione ed acquisizione del consenso degli enti locali territorialmente interessati ai fini dell'approvazione del progetto preliminare;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla valutazione del progetto preliminare dell'intervento attraverso l'indizione di specifica Conferenza di Servizi regionale ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 9/2001;

Ritenuto di individuare nel Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Infrastrutture Ferroviarie e per la Navigazione e lo Sviluppo Territoriale le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Presidente della Conferenza di Servizi e altresì di delegarlo a rappresentare la Regione Lombardia nella Conferenza stessa, in conformità alle prescrizioni tecniche regionali eventualmente espresse dalle Direzioni interessate che verranno appositamente coinvolte;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Visti:

- il Programma Operativo 17 «Mobilità Integrata e Sostenibile»;
- l'Obiettivo specifico 17.1 «Miglioramento del sistema ferroviario regionale»;
- l'Obiettivo Operativo 17.1.2 «Attuazione del progetto stazioni»;
- l'Azione 17.1.2.1 «Potenziamento e riqualificazione delle stazioni esistenti»;

#### DELIBERA

1. di indire la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 9/2001, per la valutazione del progetto preliminare relativo alla realizzazione del Nodo di Interscambio per la stazione di Castano Primo nell'ambito degli interventi di potenziamento della tratta ferroviaria Vanzaghella - Turbigo appartenente alla linea Novara-Seregno redatto dalla società Ferrovienord s.p.a.;

2. di stabilire che il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Infrastrutture Ferroviarie e per la Navigazione e lo Sviluppo Territoriale assuma le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Presidente della Conferenza di Servizi e sia altresì delegato

## Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 09 luglio 2013

a rappresentare la Regione Lombardia nella Conferenza stessa, in conformità alle prescrizioni tecniche regionali eventualmente espresse dalle Direzioni interessate che verranno appositamente coinvolte;

3. di stabilire che alla Conferenza di Servizi parteciperanno le seguenti Amministrazioni, mediante unico rappresentante legittimato dall'organo competente a esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa:

- Regione Lombardia
- Provincia di Milano
- Comune di Castano Primo
- ASL Azienda Sanitaria Locale di Milano
- ARPA Lombardia

4. di chiamare ad intervenire alla Conferenza di Servizi i seguenti gestori di servizi interferenti o comunque interessati dal progetto di cui al punto 1:

- ENEL Distribuzione s.p.a. (Varese)
- ENEL Sole s.p.a. (Milano)
- CAP Holding s.p.a. (Milano)
- AMIACQUE s.r.l. (Milano)
- G.E.I. Gestione Energetica Impianti (Castano Primo)
- TELECOM ITALIA s.p.a. (Milano)
- SNAM RETE GAS

tali soggetti sono invitati a fornire la loro collaborazione per l'esecuzione dell'opera nell'ambito della Conferenza di Servizi, definendo tempi e modi con cui saranno eseguiti gli interventi di propria competenza.

Di riservarsi di integrare i nominativi dei partecipanti alla Conferenza di Servizi con rappresentanti di ulteriori Amministrazioni o soggetti diversi, qualora interessati;

5. di stabilire che la Società Ferrovienord s.p.a. partecipa ai lavori della Conferenza di Servizi in qualità di soggetto proponente il progetto e delegato alla trasmissione degli elaborati progettuali a tutti i soggetti partecipanti di cui al punto precedente, invitandola a fornire ogni eventuale supporto tecnico-amministrativo finalizzato al corretto svolgimento dei lavori;

6. di prendere atto che le Amministrazioni e gli Enti partecipanti alla Conferenza si esprimono sul progetto preliminare per quanto di propria competenza, al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, i nullaosta e gli assensi comunque denominati richiesti dalla normativa vigente, proponendo all'occorrenza opportune e motivate modifiche al progetto;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Lombardia;

8. di attestare che la Giunta Regionale, a seguito della conclusione della Conferenza di Servizi, assumerà il provvedimento finale ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge regionale 4 maggio 2001 n. 9 che produce la variazione degli strumenti urbanistici, appone il vincolo preordinato all'esproprio e dichiara la pubblica utilità dell'opera.

Il segretario: Marco Pilloni

**D.g.r. 4 luglio 2013 - n. X/372**  
**Approvazione di criteri e modalità di intervento in materia di musei di enti locali o di interesse locale, in attuazione della l.r. 39/1974 e sue modifiche e integrazioni**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e visti in particolare la Parte Prima «Disposizioni Generali», art. 6 «Valorizzazione del patrimonio culturale» e art. 7 «Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale» e la Parte Seconda «Beni Culturali», Titolo II, Capo I, Sezione I, art. 101 «Istituti e luoghi della cultura» e art. 102 «Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica», nonché Capo II, art. 111 «Attività di valorizzazione» e art. 112 «Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica»;

Viste:

- la l.r. 12 luglio 1974, n. 39 avente ad oggetto «Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale», così come modificata dalla l.r. 3 marzo 2009, n. 4 e in particolare l'art. 16;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, avente ad oggetto «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione del d.lgs. 112/1998», commi 130-131;

Considerato che, nelle more dell'approvazione del Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, occorre garantire la continuità dell'attuazione degli interventi del P.R.S. vigente in materia e continuare a sostenere gli istituti museali nel raggiungimento dei requisiti minimi per l'accreditamento e - per gli istituti riconosciuti - creare poli di eccellenza, con il coinvolgimento sempre più ampio del territorio di appartenenza, stimolando una seria e coerente progettazione, che qualifichi la professionalità degli operatori, favorisca la cooperazione tra istituti, esalti la particolare configurazione del servizio museale e ne evidenzii le specifiche peculiarità;

Viste le proprie deliberazioni:

- 20 dicembre 2002, n. 11643 «Criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, nonché linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, commi 130-131», con la quale, tra l'altro, la Regione recepisce gli standard di cui al Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 10 maggio 2001 e individua i requisiti minimi per il riconoscimento;
- 5 novembre 2004, n. 19262 «Primo riconoscimento dei musei e delle raccolte museali di cui alla d.g.r. del 20 dicembre 2002, n. 11643 - criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, nonché linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, commi 130-131»;
- 31 maggio 2006, n. 2651 «Monitoraggio del sistema dei musei lombardi e riapertura dei termini del riconoscimento per gli istituti museali»;
- 2 agosto 2007, n. 5251 «Riconoscimento e monitoraggio dei musei e delle raccolte museali lombardi in applicazione della d.g.r. n. 2651/2006 Monitoraggio del sistema dei musei lombardi e riapertura dei termini del riconoscimento per gli istituti museali - Secondo provvedimento»;
- 26 novembre 2008, n. 8509 «Determinazioni in merito al riconoscimento dei sistemi museali locali in Lombardia - Attivazione del monitoraggio dei musei e delle raccolte museali riconosciuti»;
- 23 dicembre 2009, n. 10888 «Primo riconoscimento dei Sistemi Museali Locali di cui alla d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8/8509 'Determinazioni in merito al riconoscimento dei Sistemi Museali Locali in Lombardia - Attivazione del monitoraggio dei musei e delle raccolte museali riconosciuti' »;
- testo coordinato della d.g.r. 30 dicembre 2009, n. 10947 «Terzo riconoscimento dei musei e delle raccolte museali di cui alla d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8/8509 'Determinazioni in merito al riconoscimento dei sistemi museali locali in Lombardia - Attivazione del monitoraggio dei musei e delle raccolte museali riconosciuti' « modificata dalla d.g.r. 11089 del 27 gennaio 2010»;
- 22 giugno 2011, n. 1898 «Approvazione dell'elenco delle raccolte museali e dei musei riconosciuti da Regione Lombardia e altre determinazioni in merito alle raccolte museali e ai musei lombardi»;

- 29 giugno 2011, n. 1925 «Criteri e modalità di intervento in materia di musei di enti locali e di interesse locale, in attuazione della l.r. 39/1974 e sue modifiche e integrazioni (a seguito di parere della Commissione Consiliare)»;

Ritenuto dunque di definire, a sostegno dei musei e delle raccolte museali e loro aggregazioni a sistema o a rete, criteri e modalità di intervento miranti a favorire un percorso virtuoso di crescita e di miglioramento dell'offerta, nella consapevolezza della complessità delle funzioni da essi svolte e per incrementare il processo di ottimizzazione del servizio museale nell'ottica degli standard generali e specifici individuati;

Visto l'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la d.g.r. del 7 giugno 2013 n. X/233 «Approvazione di criteri e modalità di intervento in materia di musei di enti locali o di interesse locale, in attuazione della l.r. 39/74 e sue modifiche e integrazioni (richiesta di parere alla Commissione Consiliare)»;

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare competente reso nella seduta del 27 giugno 2013;

Ritenuto pertanto, di approvare i «Criteri e modalità di intervento in materia di musei di enti locali o di interesse locale, in attuazione della l.r. 39/74 e sue modifiche e integrazioni» (Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare l'allegato A «Criteri e modalità di intervento in materia di musei di enti locali o di interesse locale, in attuazione della l.r. 39/74 e sue modifiche e integrazioni», che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**CRITERI E MODALITÀ DI INTERVENTO IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE,  
IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 39/74 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI****NORMATIVA REGIONALE E QUADRO DI RIFERIMENTO**

Ai sensi della legge regionale 39/1974 "Norme in materia di musei di Enti Locali o di interesse locale" e in attuazione della legge regionale 1/2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione del d.lgs. 112/1998", Regione Lombardia ha dato vita già da un decennio ad un processo di crescita della qualità dei servizi museali, mediante due grandi filoni di intervento: la promozione dei sistemi museali locali, della gestione associata e delle reti regionali di musei ed il processo di accreditamento dei musei e delle raccolte museali e dei sistemi museali locali. Finalità prima dell'azione regionale è stata ed è quella di potenziare progressivamente le attività che gli istituti svolgono (conservazione, studio, ricerca, valorizzazione e promozione) per un miglioramento continuo dell'offerta al pubblico.

**OBIETTIVI**

Regione Lombardia promuove la gestione associata dei servizi, la valorizzazione delle professionalità di settore e il riconoscimento dei musei, delle raccolte museali e dei sistemi museali locali, secondo principi di qualità.

In attuazione di quanto previsto dalla d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 11643 "Criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, nonché linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, commi 130-131" e dalla d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8509 "Determinazioni in merito al riconoscimento dei sistemi museali locali in Lombardia - Attivazione del monitoraggio dei musei e delle raccolte museali riconosciuti", la Regione è particolarmente impegnata a sostenere il sistema dei musei lombardi per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

1. il raggiungimento progressivo e diffuso sul territorio dei requisiti per il riconoscimento regionale, nonché degli standard di qualità;
2. il miglioramento qualitativo dei servizi museali erogati;
3. la catalogazione delle collezioni dei musei e del patrimonio culturale in genere, secondo standard condivisi a livello nazionale;
4. la conservazione dei beni musealizzati;
5. la valorizzazione del patrimonio, anche in relazione a ricorrenze storiche significative per il territorio lombardo;
6. lo sviluppo dei sistemi museali locali e delle reti regionali di musei, secondo i principi della sussidiarietà e del partenariato in campo culturale;
7. la qualificazione e la formazione degli addetti ai musei;
8. il sostegno ai musei per la progettazione -in ottica Expo- di attività e servizi per favorire l'accesso di un'utenza internazionale.

**CRITERI DI INTERVENTO**

Tenuto conto delle raccomandazioni di miglioramento espresse ai musei nelle d.g.r.:

- 5 novembre 2004, n. 19262 "Primo riconoscimento dei musei e delle raccolte museali di cui alla d.g.r. del 20 dicembre 2002, n. 11643 - criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, nonché linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, commi 130-131";
- 2 agosto 2007, n. 5251 "Riconoscimento e monitoraggio dei musei e delle raccolte museali lombardi in applicazione della d.g.r. n. 2651/2006 "Monitoraggio del sistema dei musei lombardi e riapertura dei termini del riconoscimento per gli istituti museali - Secondo provvedimento";
- 23 dicembre 2009, n. 8/10888 "Primo riconoscimento dei Sistemi Museali Locali di cui alla d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8/8509 "Determinazioni in merito al riconoscimento dei Sistemi Museali Locali in Lombardia - Attivazione del monitoraggio dei musei e delle raccolte museali riconosciuti";
- Testo coordinato della d.g.r. 30 dicembre 2009, n. 8/10947 "Terzo riconoscimento dei musei e delle raccolte museali di cui alla d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8/8509 "Determinazioni in merito al riconoscimento dei sistemi museali locali in Lombardia - Attivazione del monitoraggio dei musei e delle raccolte museali riconosciuti" modificata dalla d.g.r. 11089 del 27 gennaio 2010;
- 22 giugno 2011, n. 1898 "Approvazione dell'elenco delle raccolte museali e dei musei riconosciuti da Regione Lombardia e altre determinazioni in merito alle raccolte museali e ai musei lombardi";

si individuano i seguenti criteri di intervento, in ordine di priorità:

1. incentivazione delle iniziative progettuali degli istituti museali riconosciuti
2. sostegno ai progetti in gestione associata di sistemi museali locali e di reti regionali di musei
3. sostegno a progetti speciali per lo sviluppo di attività innovative di conservazione, di catalogazione, di formazione del personale, di valorizzazione e di comunicazione
4. sostegno ai progetti di istituti non riconosciuti, per il raggiungimento dei requisiti minimi per il riconoscimento regionale.

**MODALITÀ OPERATIVE**

Con riferimento ai criteri sopra indicati, le modalità di intervento regionale sono le seguenti:



**A) bandi o inviti a presentare proposte per la selezione di progetti** di musei, raccolte museali, sistemi museali locali e reti regionali di musei, i cui obiettivi di specializzazione e/o innovazione del servizio e i cui contenuti di coerenza e di approfondimento progettuale devono essere elemento distintivo della procedura concorsuale. In particolare si prevede il sostegno a progetti di:

- allestimento per il miglioramento dell'esposizione, della conservazione dei beni e della fruizione da parte del pubblico, compresi progetti per la realizzazione o implementazione di sistemi multimediali;
- studio e ricerca, in coerenza con la missione e con le collezioni del museo e relativa pubblicazione;
- restauro e manutenzione programmata dei beni e collezioni facenti parte del patrimonio musealizzato;
- inventariazione, catalogazione e documentazione delle collezioni di musei e raccolte museali, nonché del patrimonio culturale diffuso sul territorio, sulla base di standard nazionali;
- valorizzazione e comunicazione delle collezioni museali e del patrimonio culturale del territorio di riferimento;
- didattica museale ed educazione al patrimonio culturale;
- formazione e aggiornamento del personale operante nei musei.

**B) convenzioni e protocolli di intesa** con soggetti pubblici e privati che svolgono attività coerenti con le finalità predette, per la realizzazione - secondo i criteri sopra specificati - degli obiettivi individuati e/o per l'attuazione di progetti speciali di interesse regionale.

**C) attuazione di accordi di programma e di altri strumenti di programmazione negoziata** con enti pubblici e privati per lo sviluppo di progetti complessi in campo culturale, in coerenza con i principi del partenariato e di sussidiarietà.

Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 09 luglio 2013

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

**D.d.s. 5 luglio 2013 - n. 6286****Proroga del termine di chiusura per la presentazione delle domande di contributo delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali per l'anno scolastico 2012/2013 - Art. 7 ter l.r. 6 agosto 2007 n. 19**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, TECNICA SUPERIORE E DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», e successive modificazioni e integrazioni, la quale prevede quali principi qualificanti la centralità della persona e la libertà di scelta dei percorsi e dei servizi, anche mediante interventi a sostegno economico delle famiglie, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e la parità dei soggetti che erogano i servizi;

Visto, in particolare, l'art. 7 ter della l.r. 19/2007, il quale prevede che la Regione, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;

Richiamata la d.c.r. VIII/880 del 30 luglio 2009 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per il triennio 2010/2012 per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome, in attuazione dell'art. 7-ter della l.r. 19/2007;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 4609 del 31 maggio 2013 con cui sono state approvate le modalità di assegnazione dei contributi alle scuole dell'infanzia autonome per l'anno scolastico 2012/2013 e sono stati stabiliti, in particolare, i termini per la presentazione informatica delle domande a far data dalle ore 12.00 del 6 giugno 2013 e fino alle ore 12.00 dell'1 luglio 2013;

Dato atto della notevole affluenza delle richieste pervenute, in particolare nell'ultimo giorno di apertura della finestra del sistema informativo, che non ha consentito a diverse istituzioni scolastiche di completare, pur avendo inserito la richiesta di contributo, la procedura informatica relativa all'estrazione del numero di protocollo regionale;

Valutato opportuno, a garanzia del completamento della procedura informatica di presentazione delle domande, di prorogare il termine di chiusura del sistema informativo regionale alle ore 12,00 dell'8 luglio 2013;

Fatte salve tutte le restanti determinazioni assunte il decreto Dirigenziale n. 6125 del 4 luglio 2011;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di prorogare, per le motivazioni indicate nelle premesse, alle ore 12,00 dell'8 luglio 2013 il termine di chiusura del sistema informativo regionale per la presentazione delle domande di richiesta del contributo delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali senza fini di lucro per l'anno scolastico 2012/2013 - approvato con decreto dirigenziale n. 4609 del 31 maggio 2013;

2. di fare salve, per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, tutte le restanti determinazioni di cui al citato decreto n. 4609/2013;

3. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web della D.g. Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il dirigente  
Paolo Formigoni

## D.G. Famiglia, solidarietà sociale e volontariato

D.d.g. 4 luglio 2013 - n. 6230

**Determinazioni in ordine alle modalità di attuazione della d.g.r. n. 144 del 17 maggio 2013 e al riparto delle risorse assegnate alle ASL**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE  
FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE E VOLONTARIATO

Viste le leggi regionali:

6 settembre 1976, n. 44: «Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia» ed in particolare gli articoli:

- 1, comma 2 che, tra le finalità del consultorio, prevede il perseguimento dell'armonico sviluppo delle relazioni familiari nonché dei rapporti genitori-figli;
- 2, comma 8 che prevede che il servizio, tra le prestazioni, garantisca in particolare l'assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia anche in relazione ai principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151;

Vista la legge 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» ed in particolare l'art. 2, comma 1, che individua, tra gli obiettivi, la tutela del benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio psicofisico di ciascun componente;

Vista la legge 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori» ed in particolare l'art. 3 che, al fine di favorire il benessere e la tutela del minore, prevede che la Regione possa anche sostenere progetti e sperimentazioni di interesse regionale;

Vista la legge 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario» che, all'art. 10, comma 1, al fine di agevolare l'esercizio della libertà di scelta dei cittadini nell'acquisizione di prestazioni sociali e sociosanitarie, prevede l'erogazione da parte di Enti locali/ASL di titoli sociali e sociosanitari.

Richiamata la d.g.r. 14 maggio 2013, n. 113: «Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura: approvazione della proposta da inviare al Consiglio regionale» che indica, tra le priorità, il sostegno ai coniugi separati con difficoltà sociali ed economiche, specialmente in caso di presenza di figli minori;

Richiamata la d.g.r. 17 maggio 2013, n. 144: «Determinazioni per l'attuazione di interventi e misure a favore dei genitori separati con figli minori, con particolare riferimento alle situazioni di fragilità» con la quale:

- sono stati approvati gli interventi e le misure a sostegno dei genitori in fase di separazione o separati;
- sono stati stabiliti i requisiti di accesso al contributo regionale;
- sono state individuate le ASL, in stretta collaborazione con gli Enti locali del territorio, per la presa in carico dei genitori in fase di separazione o separati;
- sono state destinate alla realizzazione degli interventi economici risorse per un importo di euro 1.000.000,00;
- è stato definito il criterio di ripartizione alle ASL delle risorse sopraindicate, da assegnare in base alla stima al 2012 per Provincia del numero dei separati legalmente con figli.

Considerato che la d.g.r. 17 maggio 2013, n. 144 rinvia a provvedimenti del Direttore generale della Direzione generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato l'indicazione delle modalità di attuazione della stessa e il riparto delle risorse assegnate alle ASL;

Ritenuto pertanto di disporre che l'erogazione del contributo ai beneficiari venga effettuato secondo le indicazioni contenute nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono precisati in particolare i requisiti di accesso, i compiti delle ASL, dei Consultori e dei Comuni, nonché i controlli sull'impiego delle risorse e le modalità di gestione;

Ritenuto di disporre altresì il riparto delle risorse alle ASL nella misura indicata nella Tabella riportata nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che le risorse pari a € 1.000.000,00 sono stanziati sul capitolo 1.12.5.7799 del bilancio regionale per l'esercizio 2013;

Dato atto che le risorse assegnate sono erogate con successivi provvedimenti;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti della X legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione della l.r. 136/2010 «tracciabilità dei flussi finanziari»;

DECRETA

1. di disporre che l'erogazione del contributo ai beneficiari venga effettuato secondo le indicazioni contenute nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono precisati in particolare i requisiti di accesso, i compiti delle ASL, dei Consultori e dei Comuni, nonché i controlli sull'impiego delle risorse e le modalità di gestione;

2. di disporre altresì il riparto delle risorse alle ASL nella misura indicata nella Tabella riportata nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che le risorse pari a € 1.000.000,00 sono stanziati sul capitolo 1.12.5.7799 del bilancio regionale per l'esercizio 2013 e che saranno erogate con successivi provvedimenti;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito della Direzione generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato.

Il direttore generale  
Giovanni Daverio

----- • -----

## 1. FINALITÀ

Con la d.g.r. 17 maggio 2013, n. 144, Regione Lombardia intende sostenere, con opportuni interventi, i genitori separati legalmente o in fase di separazione e con figli minori, al fine di tutelare il diritto del minore ad una crescita armonica e serena, di accompagnare i genitori nella ridefinizione del loro ruolo genitoriale nella fase di separazione e di sostenere, anche economicamente, il genitore separato legalmente da non più di tre anni, che a seguito della separazione si trova in una situazione di disagio economico, comprovato in base ai criteri di seguito indicati, definendo inoltre il ruolo dei soggetti pubblici e privati coinvolti.

## 2. DESTINATARI

- Il genitore con uno o più figli minori, separato legalmente da non oltre tre anni, che si trova, in seguito alla separazione, in situazione di grave e comprovato disagio economico: possibilità di accedere al contributo economico.
- le famiglie in fase di separazione, separate o divorziate, relativamente agli interventi di sostegno erogati nell'ambito delle attività consultoriali.

## 3. RISORSE PER IL CONTRIBUTO ECONOMICO

Alla realizzazione dell'intervento relativo al contributo economico sono stati destinati € 1.000.000,00 con budget contingentato, assegnato alle singole ASL, sulla base della stima effettuata a partire da dati ISTAT 2010 del numero annuo di separati legalmente con figli per ASL.

ASL	Tot. separati legalmente con figli 2012	Assegnazione ASL (€)
Bergamo	2355	110.786
Brescia	2473	116.358
Como	1275	59.992
Cremona	779	36.662
Lecco	729	34.299
Lodi	488	22.954
Mantova	890	41.889
Milano	3416	160.724
Milano 1	2014	94.775
Milano 2	1335	62.790
Monza Brianza	1821	85.669
Pavia	1175	55.286
Sondrio	393	18.469
Varese	1893	89.061
Vallecamonica	219	10.287
<b>Lombardia</b>	<b>21.254</b>	<b>1.000.000</b>

### 3.1 MODALITÀ DI EROGAZIONE

La richiesta di accesso al contributo deve essere presentata, nella ASL di residenza, presso il Consultorio pubblico, o privato accreditato e a contratto che ha manifestato presso la ASL competente l'adesione all'iniziativa (l'elenco dei consultori è consultabile o sul sito [www.famiglia.regione.lombardia.it](http://www.famiglia.regione.lombardia.it), o sui singoli siti delle ASL).

Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 luglio 2013.

Il sostegno economico massimo per l'anno 2013 ammonta a € 2.400,00 per persona.

Tale importo verrà erogato attraverso un contributo mensile di € 400,00 per una durata massima di 6 mesi nell'anno 2013.

Il contributo mensile verrà accreditato su carta di debito prepagata, secondo le modalità più oltre definite.

L'erogazione mensile sarà sospesa in caso di mancato rispetto da parte del beneficiario degli impegni concordati nel "**patto di corresponsabilità**" o del venir meno delle cause che hanno determinato l'accesso al contributo e in tal caso le somme erogate non dovute saranno recuperate.

La ASL, sulla base delle indicazioni date, effettuerà i controlli sui Consultori familiari pubblici e privati, gestori dei progetti, tenuti a dare evidenza della puntuale applicazione del presente atto.

In particolare dovranno effettuare le verifiche di salvaguardia sulla esatta applicazione ex-ante ed ex-post dei requisiti previsti.

### 3.2 REQUISITI

Il genitore di figlio minore richiedente il contributo deve trovarsi nella condizione di:

- Separazione legale ed effettiva da non più di tre anni;
- residenza in Lombardia da almeno 5 anni continuativi alla data di presentazione della domanda di contributo; la dimostrazione di possesso del requisito al momento della domanda può avvenire, in mancanza di idonea documentazione, anche attraverso autocertificazione accompagnata da documento d'identità, fatto salvo il necessario accertamento successivo alla domanda, da parte del consultorio presso il Comune di residenza del richiedente. Resta fermo che il richiedente dovrà presentare la domanda presso il consultorio individuato dall'ASL per il Comune in cui risiede.

- disagio economico dimostrato attraverso attestazione ISEE.  
La soglia ISEE massima viene determinata per l'anno 2013 in euro 12.000,00. Nel caso in cui il richiedente versi in condizione di grave disagio economico, ma presenti un'attestazione ISEE superiore a euro 12.000,00 dovrà presentare documentazione integrativa, nelle forme previste dalla legge, che consenta la definizione della condizione di difficoltà economica per l'anno di richiesta del contributo mediante la produzione di:
  - attestato di disoccupazione;
  - copia dell'eventuale lettera di licenziamento o cessazione di un contratto a tempo determinato di natura subordinata od assimilabile, di durata superiore ai sei mesi;
  - attestazione dell'ammontare della quota di mutuo o di affitto per l'alloggio attribuito al genitore presso cui non dimorano i figli;
  - attestazione di sospensione collettiva del lavoro o mobilità che coinvolga il genitore lavoratore;
  - attestazione di inserimento del lavoratore nelle liste di mobilità individuale o collettiva o in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria (con riduzione oraria superiore al 30%);
  - in caso di persona occupata, ultime buste paga della lavoratrice/lavoratore;
  - attestazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento prescritto dal Tribunale;
  - ogni altra documentazione che dimostri il disagio economico.

L'integrazione documentale dovrà essere ritenuta indispensabile solo nel caso in cui l'attestazione ISEE - in quanto relativa all'annualità precedente - risulti superiore alla soglia prevista ma non congruente con la condizione economica riscontrabile all'atto della richiesta del contributo, in ragione di una o più circostanze sopra elencate.

Sarà inoltre necessariamente richiesta, per ciascun soggetto beneficiario del contributo regionale:

- la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità, da parte del richiedente, dell'ASL responsabile della presa in carico, e dell'eventuale soggetto gestore che collabora alla conduzione dell'intervento per la realizzazione del progetto individualizzato come specificato nell'atto deliberativo.

La documentazione andrà conservata insieme agli altri elementi nel fascicolo della persona.

#### 4. PROGETTO PERSONALIZZATO

Il progetto personalizzato è parte integrante del patto di corresponsabilità che deve essere obbligatoriamente sottoscritto dallo stesso richiedente oltre che dal responsabile referente del Consultorio pubblico o privato accreditato e a contratto che compone il fascicolo relativo ad ogni beneficiario.

Il progetto personalizzato deve riportare:

- gli elementi di anamnesi sociale/sociosanitaria utili a definire gli interventi complessi e integrati di sostegno (ivi compreso quelli attivabili dal Comune di residenza) comprese eventuali criticità rilevabili;
- le proposte di aiuto, oltre al contributo regionale, prospettate al beneficiario/a (anche a seguito degli esiti dei contatti avuti con l'ente locale o altri enti coinvolti) per l'acquisizione dell'autonomia economica e/o sociale;
- le modalità di collaborazione per la gestione del progetto con altri enti (ad esempio contatti con eventuali aziende/associazioni per inserimento lavorativo, con l'ente locale per una presa in carico sociale, l'eventuale attivazione di interventi di aiuto del Comune anche su altri membri della famiglia (con particolare riferimento ai figli minori) come ad esempio il pagamento della mensa scolastica o la retta del nido, eventuali aiuti materiali da parte di associazioni non profit ecc.);
- le eventuali aree di criticità;
- le verifiche e le modalità di monitoraggio periodico previsti.

#### 5. COMPITI DELLE ASL

Come già specificato nella d.g.r., alle ASL è affidata la regia dell'iniziativa con particolare riferimento agli interventi di sostegno messi in campo nell'ambito delle funzioni consultoriali, alle misure di carattere economico, ivi compresi l'autorizzazione al contributo regionale, al monitoraggio e al controllo delle risorse mensilmente erogate, nonché alla realizzazione dei progetti personalizzati in termini di monitoraggio e verifica, di realizzazione delle collaborazioni con i Comuni e gli altri enti coinvolti, di promozione dei protocolli d'intesa previsti dalla d.g.r. 144/2013 e di quant'altro utile ad una presa in carico effettiva ed integrata della famiglia nelle fasi di difficoltà legate alla separazione.

In particolare le ASL:

- definiscono qual è il servizio/struttura cui compete la responsabilità organizzativa della verifica e del monitoraggio degli interventi (sia di sostegno economico che di sostegno sociale) volti alla realizzazione del patto di corresponsabilità (che riporta analiticamente il progetto individualizzato) stabilito tra la ASL e il beneficiario degli interventi;
- promuovono e verificano che venga attivata una concreta collaborazione tra gli Enti e i soggetti coinvolti (ivi compreso il beneficiario) affinché il patto di corresponsabilità possa essere onorato da parte di tutti a garanzia di una presa in carico integrata della persona;
- promuovono i protocolli d'intesa tra ASL, Enti locali e altre istituzioni pubbliche di cui alla d.g.r. 144/2013 ed in particolare quelli volti a favorire l'erogazione di ulteriori interventi di sostegno da parte degli enti competenti (es. ricerca alloggio, canone agevolato ecc.);
- individuano e autorizzano i consultori familiari pubblici o privati accreditati e a contratto a predisporre e gestire, per conto della ASL, la realizzazione del progetto individualizzato;
- autorizzano la banca ad attivare la carta prepagata;
- autorizzano la spesa massima di euro 2.400,00 per un massimo di 6 mesi, secondo quanto previsto dal patto di corresponsabilità, quale contributo regionale al beneficiario che possiede i requisiti di accesso e che abbia sottoscritto il patto;
- autorizzano l'istituto di credito ad attivare la carta prepagata e mensilmente ad erogare le somme stabilite nel patto di corresponsabilità;
- rendicontano, almeno trimestralmente alla Direzione generale Famiglia, secondo quanto previsto dalla d.g.r. e dagli atti attuativi;
- effettuano i necessari controlli sulla corretta applicazione dei contenuti del piano di intervento adottato dai consultori anche rispetto all'esistenza dei requisiti di accesso da parte dei beneficiari.

#### 6. COMPITO DEI CONSULTORI PUBBLICI E PRIVATI, ACCREDITATI E A CONTRATTO

Si specifica che i consultori privati accreditati e a contratto dovranno prioritariamente manifestare alla ASL l'adesione formale all'iniziativa per poter accogliere le richieste di contributo affinché l'ASL possa autorizzare il consultorio alla gestione dei progetti;



## Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 09 luglio 2013

I consultori pubblici e privati individuati per l'iniziativa dovranno attivare interventi connessi alle richieste di contributo e a sostegno dei beneficiari del contributo quali:

- accertamento dell'esistenza dei requisiti di accesso dei richiedenti il contributo al fine di accogliere la domanda e predisporre il patto di corresponsabilità contenente il progetto individualizzato che il beneficiario sottoscriverà;
- predisposizione dei progetti personalizzati che dovranno essere attuati in stretta collaborazione ed integrazione con il Comune di residenza, il soggetto beneficiario e gli eventuali altri enti pubblici e/o privati che possono contribuire con propri interventi o competenze al sostegno della persona;
- trasmissione alla struttura identificata dalla Asl della richiesta di attivazione della carta prepagata per l'autorizzazione alla spesa per il numero di mesi e l'importo mensile previsti dal progetto.
- Sottoscrizione del patto da parte del Consultorio.

I suddetti consultori attivano inoltre interventi di sostegno alle famiglie, in fase di separazione o già separate/divorziate con figli quali:

- l'organizzazione nel consultorio di spazi, ben visibili ed identificabili, dedicati alle relazioni familiari, all'orientamento, alla consulenza legale, psicologica, sociale, educativa, ad incontri di gruppo ecc. con particolare attenzione alle situazioni di fragilità e conflitto familiare;
- la promozione, nell'ambito del consultorio, di uno spazio dedicato alle relazioni familiari, in cui realizzare iniziative volte a favorire l'auto-mutuo-aiuto tra gruppi di genitori, anche coinvolgendo associazioni di riferimento presenti sul territorio, garantendone l'apertura negli orari e nei giorni più consoni alle famiglie;

## 7. COMPITO DEGLI ENTI LOCALI

Partecipare alla predisposizione dei progetti d'intervento personalizzati in stretta collaborazione ed integrazione tra la ASL e il soggetto beneficiario. In particolare il Comune è coinvolto, nell'ambito delle proprie competenze e risorse, attraverso:

- l'indicazione di elementi utili a stabilire la situazione economica (ad es. attestazione ISEE, valutazione sulla situazione di disagio economico della persona o del nucleo familiare);
- l'attivazione di servizi o altre formule di aiuto a completamento dell'intervento integrato sulla famiglia e sui minori.

Stipulare protocolli d'intesa con le ASL e altre istituzioni pubbliche o private per la messa a disposizione del genitore separato che ha perso l'abitazione, di alloggi ad un canone agevolato;

## 8. COMPITI DEL DESTINATARIO

Il beneficiario del contributo di sostegno è tenuto a:

- sottoscrivere il patto di corresponsabilità contenente il progetto personalizzato;
- collaborare alla realizzazione dello stesso, rispettandone le prescrizioni contenute;
- mantenere un rapporto continuativo, durante tutta la durata del progetto, con i referenti del consultorio;
- impegnarsi nell'esercizio della propria funzione genitoriale educativa nei confronti dei figli rispettando gli impegni assunti in sede di separazione;
- impegnarsi a produrre la documentazione attestante i requisiti e l'eventuale documentazione richiesta dalla ASL in fase di controllo.

## 9. MODALITÀ DI GESTIONE

Per l'erogazione del contributo, Regione Lombardia si avvarrà della collaborazione di un Istituto di credito, regolata mediante apposita convenzione.

L'Istituto sarà incaricato dell'accredito dei contributi mensili su Carte di debito prepagate predisposte a tal fine e messe a disposizione dei singoli beneficiari.

Verrà attivata una piattaforma regionale web, ad accesso riservato ai consultori familiari pubblici e privati accreditati e a contratto per la segnalazione dei nominativi dei richiedenti in possesso dei requisiti che verranno ammessi al contributo dalle ASL.

Con successiva nota sarà data comunicazione della messa in produzione della piattaforma che consentirà la gestione concreta del processo di erogazione dei contributi regionali.

## D.G. Salute

### Circolare regionale 2 luglio 2013 - n. 15 D.d.g. salute n. 3742/2013 - "Istruzioni operative per il congelamento e/o lo scongelamento dei prodotti alimentari di origine animale" - Chiarimenti

Con d.d.g. Salute n. 3742 del 30 aprile 2013 sono state approvate le «Istruzioni operative per il congelamento e/o lo scongelamento dei prodotti alimentari di origine animale».

L'approvazione di tali istruzioni si è resa necessaria al fine di fornire indicazioni univoche in merito alle corrette modalità di conduzione di attività disciplinate da una pluralità di interventi normativi nazionali e comunitarie aventi, spesso, un rilevante impatto economico per le aziende e i consumatori e possibili conseguenze altrettanto significative per la salute di questi ultimi.

La complessità della materia e l'ampia platea degli operatori coinvolti a vario titolo, rende peraltro opportuno fornire alcune precisazioni in merito alla corretta applicazione di alcuni degli indirizzi dettati dal decreto sopra richiamato, soprattutto nelle parti nelle quali lo stesso si propone di dare uniforme applicazione al dettato di norme comunitarie preesistenti. Tali precisazioni vengono fornite anche alla luce delle indicazioni fornite nel corso dei periodici audit condotti dall'FVO sul nostro Paese e sono, ovviamente, aggiornabili alla luce di eventuali atti di indirizzo che dovessero essere emanati sia a livello nazionale, sia a livello comunitario.

Di seguito si farà riferimento ai punti così come descritti nell'allegato al d.d.g. Salute n. 3742/13.

#### 4. LIMITAZIONI

Nello stabilire il divieto di procedere al congelamento presso gli esercizi di vendita al dettaglio, inclusi gli esercizi di ristorazione, degli alimenti «*acquisiti*» allo stato di refrigerazione, il decreto esclude in modo esplicito gli alimenti ottenuti nell'ambito dell'attività primaria condotta dallo stesso operatore, e quindi non «*acquisiti*». È questo, tipicamente, il caso dei prodotti della pesca che possono essere congelati dal pescatore, operatore del settore primario, anche presso il proprio esercizio di vendita al dettaglio nel rispetto delle procedure stabilite nel proprio piano di autocontrollo redatto ai sensi degli articoli 4 e 5 del reg. (CE) n. 852/04.

Quanto alla necessità che gli alimenti preparati a partire da materie prime congelate, inclusi gli alimenti congelati presso lo stesso esercizio e destinati a essere trasformati in loco, vengano presentati al consumatore con l'indicazione in chiaro della loro origine, si precisa che tale indirizzo trova applicazione negli esercizi di ristorazione. Benché chiaramente non si tratti di un'indicazione di carattere sanitario, si deve tenere conto che la suprema Corte di Cassazione si è ripetutamente espressa in tal senso (per es. Cass. Pen., 1° ottobre 1999, n. 12204; Cass. Pen., 31 gennaio 2002, n. 10145; Cass. Pen., sez. III, 27 giugno 2005, n. 24190; Cass. Pen., Sez. III, 14 giugno 2007, n. 23099), stabilendo che, nell'ambito della ristorazione, l'omessa indicazione dell'origine di un alimento come «congelato» o «surgelato» integra il reato di frode in commercio. Tale disposizione non è applicabile agli alimenti congelati dopo avere subito un processo di trasformazione, per esempio mediante cottura, nel rispetto di quanto disposto al paragrafo 5.5 del decreto. In questi casi, infatti, il processo di denaturazione subito dall'alimento trasformato rende ininfluente, in termini di qualità e di sicurezza, le successive fasi di congelamento e scongelamento.

#### 5. CONDIZIONI PER IL CONGELAMENTO

##### 5.1 Carni degli ungulati domestici, carni di pollame e lagomorfi, carni macinate, preparazioni di carne e carni separate meccanicamente, crostacei e molluschi cotti, prodotti della pesca separati meccanicamente, ovoprodotti, cosce di rana e lumache

Seppure le indicazioni del regolamento in merito ai tempi di congelamento di queste matrici alimentari indirizzano in modo chiaro verso tempi rapidi di applicazione delle basse temperature, fatto salvo il caso delle carni separate meccanicamente e degli ovoprodotti per i quali il regolamento stabilisce tempi precisi, la normativa comunitaria non indica un periodo di tempo definito entro il quale gli alimenti devono essere congelati. In linea con il principio della responsabilizzazione in via principale dell'operatore economico del settore alimentare (OSA), anche il decreto regionale ha demandato a quest'ultimo la definizione della tempistica che, ovviamente, deve trovare giustificazione nell'ambito delle procedure di autocontrollo predisposte e attuate dall'industria alimentare. Ciò nonostante, anche senza dettare limiti specifici all'attività dell'impresa alimentare, è chia-

ra la volontà del legislatore comunitario di porre dei margini alla discrezionalità delle scelte degli OSA, anche a tutela degli interessi dei consumatori.

Il decreto ha cercato pertanto di fornire degli indirizzi operativi sia agli OSA sia alle Autorità competenti che, nel rispetto dei principi di libertà di impresa e di tutela degli interessi di tutte le parti coinvolte, aiutino a operare le scelte più opportune. Il nodo è l'interpretazione delle espressioni regolamentari che definiscono la stretta sequenza temporale tra produzione e congelamento degli alimenti. Riprendendo queste espressioni, il decreto ricorda che l'intervallo di tempo tra la produzione e il congelamento deve essere gestito in modo da assicurare che solo alimenti in perfette condizioni di conservazione possano essere avviati al congelamento. In tal senso va quindi letto il divieto di procedere al congelamento in fasi successive. Non viene invece esclusa la possibilità, anzi espressamente presa in considerazione, che il congelamento venga condotto presso uno stabilimento diverso da quello nel quale gli alimenti sono stati ottenuti, nel rispetto delle indicazioni, anche in merito alle modalità di applicazione del marchio di identificazione, fornite in più occasioni sia dal Ministero della Salute, sia dagli ispettori FVO nell'ambito delle loro missioni in Italia.

##### 5.3 Prodotti della pesca diversi da quelli separati meccanicamente

Le indicazioni fornite riguardano in primo luogo gli stabilimenti soggetti a riconoscimento e, per quanto applicabile e opportuno, tutti gli altri stabilimenti. In particolare non è un requisito normativo la predisposizione di un termografo per la registrazione in automatico della temperatura dei locali di conservazione presso gli stabilimenti registrati operanti a livello del commercio al dettaglio e presso gli stabilimenti riconosciuti e registrati che procedono al congelamento dei prodotti della pesca ai soli fini di bonifica nel rispetto di quanto disposto al successivo punto 5.4.

##### 5.4 Congelamento dei prodotti della pesca ai fini di bonifica

L'obbligo di trattamento a bassa temperatura riguarda i prodotti della pesca destinati a essere consumati crudi o praticamente crudi. Sono inclusi in questo ambito non solo le preparazioni gastronomiche tipo sushi, ma anche alcuni piatti della tradizione culinaria del nostro Paese che non prevedono un trattamento in grado di inattivare le larve dei parassiti, quali la marinatura.

Nel caso in cui l'OSA reputasse di non dovere procedere al congelamento dei prodotti della pesca in ragione del trattamento applicato, tale processo deve essere validato, ovvero ne deve essere dimostrata e documentata l'efficacia nel rendere non vitali gli eventuali parassiti presenti, e deve essere condotto nel rispetto delle procedure scritte basate sui principi HACCP di cui all'art. 5 del reg. (CE) n. 852/04.

Per quanto riguarda i parametri di tempo e temperatura al cuore del prodotto da applicare al fine di assicurare l'uccisione dei parassiti, i valori indicati dal regolamento e riproposti nelle linee guida non sono derogabili, in quanto il regolamento non prevede, al contrario di altre situazioni, che siano applicabili condizioni diverse in grado di assicurare un effetto equivalente.

##### 5.5 Semilavorati prodotti in loco per successiva ulteriore lavorazione

Il paragrafo fornisce indicazioni per il congelamento degli alimenti già sottoposti a processo (semilavorati) e destinati ad essere ulteriormente elaborati presso lo stesso impianto. Tipico il caso di un impianto che proceda alla cottura di alimenti di OA, per esempio carni o pesci, destinati a essere, in un secondo tempo, rielaborati per la produzione di piatti pronti. Non rientrano pertanto nel concetto di «semilavorato» gli alimenti che siano stati solo tagliati, separati, affettati, disossati ecc., come specificato all'articolo 2.1 lettera n) del reg. (CE) n. 852/04.

Quanto al divieto di sottoporre ripetutamente a scongelamento e ricongelamento gli alimenti, tale disposizione non trova applicazione, come riportato nel decreto, qualora tali fasi siano necessarie al fine della conduzione delle lavorazioni previste. È questo il caso, per esempio, dei prodotti ittici congelati che vengono scongelati per essere sottoposti a salatura e affumicatura e vengono successivamente congelati per potere essere affettati, o delle carni congelate che devono essere scongelate al fine di procedere al loro sezionamento, rifilatura o macinatura e che devono essere successivamente ricongelate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Per quanto riguarda le modalità di conduzione dello scongelamento, le linee guida indicano che «di massima» non deve essere condotto a temperatura ambiente. Con questo si è

## Serie Ordinaria n. 28 - Martedì 09 luglio 2013

voluto prevenire il pericolo costituito da pratiche di scongelamento «illogiche», in grado di esporre il prodotto a ingiustificati aumenti di temperatura con conseguenti rischi per i consumatori. L'espressione «di massima» non esclude peraltro l'impiego di metodiche, quali per esempio lo scongelamento in acqua corrente o direttamente in fase di cottura, che, se correttamente condotte, permettono di controllare in modo efficace il rialzo termico delle matrici alimentari, assicurando adeguate garanzie ai consumatori.

Infine l'indicazione in base alla quale il prodotto da avviare al congelamento non deve trovarsi nell'ultimo terzo della propria vita commerciale può presentare difficoltà pratiche dal momento che la data di produzione, come pure la data di scadenza o il termine minimo di conservazione di un alimento, non sono sempre facilmente desumibili sulla base dei documenti in possesso dell'OSA. La previsione delle linee guida si riallaccia peraltro chiaramente all'indicazione in base alla quale non devono essere sottoposti a congelamento alimenti che non si trovino in perfetto stato di conservazione. È quindi alle caratteristiche dell'alimento da avviare al congelamento che, in mancanza di informazioni più dettagliate, gli operatori economici del settore alimentare, come pure le Autorità competenti, devono guardare al fine di accertare la correttezza delle procedure attuate o da condurre. Questa stessa considerazione vale, d'altra parte, anche per quanto riguarda la determinazione della durabilità degli alimenti congelati, che deve essere definita alla luce di una pluralità di fattori tra i quali, appunto, lo stato di conservazione dell'alimento al momento del suo congelamento.

Il direttore generale  
Walter Bergamaschi

## D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.s. 27 giugno 2013 - n. 5579

**Programma operativo regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia, Asse 2 Energia - Linea di intervento 2.1.2.2 - Bando "Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica" - Determinazioni in ordine al termine per la conclusione delle attività di realizzazione e di spesa degli interventi di cui alla graduatoria approvata con il decreto dirigenziale 23 dicembre 2009, n. 14432**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RETI ENERGETICHE

#### Visti:

- il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, approvato con Decisione C(2007) dell'1 agosto 2007 e, in particolare, quanto previsto in merito all'Asse 2 Energia, Linea d'intervento 2.1.2.2;
- il decreto 25 marzo 2011, n. 2670 «*Nomina del nuovo Responsabile dell'Asse 2 «Energia» del POR FESR 2007-2013*», a firma del Direttore generale della D.g. «Ambiente, Energia e Reti»;

#### Richiamati:

- il decreto dirigenziale 8 luglio 2008, n. 7427 «*Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia, Asse 2 «Energia»* - Approvazione del bando per la presentazione delle domande sulla Linea d'intervento 2.1.2.2 «Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica negli impianti di illuminazione pubblica»;
- il decreto dirigenziale 23 dicembre 2009, n. 14432, così come modificato e integrato con il decreto 29 dicembre 2010 n. 14519, «Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia, Asse 2 «Energia» - Approvazione della graduatoria di cui al bando per la presentazione delle domande sulla Linea d'intervento 2.1.2.2 «Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica»;
- i decreti dirigenziali 24 marzo 2010, n. 2915 e n. 2922, recanti, tra l'altro, l'assegnazione di ulteriori risorse ai progetti valutati nell'ambito della Linea di Intervento 2.1.2.2 «*Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica*» e utilmente inseriti nella graduatoria di cui al citato decreto dirigenziale n. 14432/2009;
- i decreti dirigenziali n. 10876 del 26 ottobre 2010, n. 13 del 5 gennaio 2011 e n. 6857 del 22 luglio 2011 contenenti ulteriori determinazioni in ordine alle risorse stanziare per l'attuazione della Linea di Intervento in argomento;

Dato atto che il punto 4 di tali ultimi provvedimenti determinativi:

- individua i termini temporali per le singole le fasi attinenti la progettazione esecutiva, l'avvio dei lavori e loro conclusione;
- fissa, per l'ultimazione delle opere, la data del 31 dicembre 2012;

Valutati, altresì, i contenuti delle Linee Guida di Rendicontazione, di cui al decreto dirigenziale n. 5306 del 21 maggio 2010 e, in particolare, il punto 1.1 inerente il termine delle attività dei progetti;

Visto il decreto dirigenziale 21 dicembre 2012, n. 12532 con il quale sono state assunte ulteriori determinazioni in ordine al termine per la conclusione delle attività di realizzazione e di spesa degli interventi di cui sopra, differendolo al 30 giugno 2013;

Considerato che, ulteriormente, sono state acquisite numerose istanze dei soggetti beneficiari attestanti l'oggettiva impossibilità a esaurire gli adempimenti entro la scadenza di cui al sopra citato dds n. 12532/2012, in ragione di situazioni contingenti legate a problematiche tecnico-amministrative e di bilancio che hanno impedito la corretta conclusione delle attività, a condizioni climatiche avverse che non hanno consentito il rispetto della tempistica di esecuzione delle opere, nonché ai recenti eventi sismici che hanno determinato la necessità di esperire ulteriori verifiche e controlli;

Cosiderato altresì che le fattispecie sopra evidenziate non sono dipese dalla volontà dei beneficiari stessi;

Ritenuto opportuno fare proprie tali richieste, individuando le misure correttive utili a consentire la proficua conclusione delle attività realizzative e di rendicontazione della spesa;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

### DECRETA

1. Di disporre, in ragione delle argomentate difficoltà ad adempiere nei termini amministrativi prescritti, la dilazione opportuna del termine per la conclusione delle attività realizzative e di rendicontazione della spesa, in capo agli interventi sussidiati con i decreti dirigenziali richiamati in premessa, al 31 dicembre 2013;

2. Di riservarsi, in presenza di oggettive situazioni ostative al rispetto di tale nuova scadenza, la possibilità di autorizzare, nominativamente, un'ulteriore limitata proroga temporale per gli adempimenti in capo al soggetto beneficiario;

3. Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito internet del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia;

4. Di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013.

Il dirigente  
Andrea Zaccone